

AZIONI&OBBLIGAZIONI

M&A. Shopping nelle reti di distribuzione per 640 milioni di dollari - Closing a inizio 2017

Enel, migliore offerta per la brasiliana Celg

In caso di vittoria i clienti del gruppo salgono a 65 milioni

Luca Serafini

Dopo oltre un anno di corteggiamento, Enel riesce finalmente ad aggiudicarsi il controllo della società brasiliana a controllo pubblico Celg-D. È la prima acquisizione di una società di distribuzione, uno dei target privilegiati dalla strategia del gruppo elettrico nell'era Starace che fa perno su reti e rinnovabili. Nel paese sudamericano la società italiana sta operando in questi due settori. Il governo brasiliano stava cercando di vendere Celg dal 2015 e già da allora erano emerse le prime indiscrezioni sull'interesse del gruppo italiano. L'operazione, però, ha subito fasi di stasi e di accelerazioni, in particolare quando il governo locale si è deciso ad abbassare la base d'asta da 700 a circa 550 milioni di dollari. Il gruppo guidato da Francesco Starace ha annunciato ieri che l'offerta presentata dalla propria controllata Enel Brasil Sa, assistita da Citinell ruolo di financial advisor, ha presentato l'offerta migliore nell'ambito del processo di privatizzazione della società. Enel Brasil ha offerto 2,187 milioni di Reais brasiliani, pari a circa 640 milio-

Enel in Borsa

Andamento del titolo a Milano



ni di dollari statunitensi, per aggiudicarsi il 94,8% del capitale della società di distribuzione di energia che opera nello stato di Goiás. L'operazione, il cui closing è atteso per il primo trimestre del prossimo anno, consentirà al gruppo elettrico di aumentare la ricca base dei clienti cui

offrire servizi sempre più diversificati e digitali (come indicato nel piano industriale presentato nei giorni scorsi a Londra) da 62 a 65 milioni, e questo in un paese in cui, nonostante la volatilità della fase economica, la domanda di energia resta in forte crescita.

«Siamo molto lieti di essere stati selezionati dalle autorità brasiliane per l'acquisto di questa importante distributrice - ha commentato l'ad di Enel Francesco Starace - Goiás è un mercato eccellente, con buone opportunità di crescita, al centro del sistema agroindustriale del Brasile. Celg rappresenta un solido investimento e siamo impazienti di iniziare a lavorare in questa azienda per crescere nel settore brasiliano della distribuzione, sfruttando le sinergie esistenti all'interno del gruppo e creando di nuove».

L'acquisizione per l'acquisto di Celg-D, come detto, era partita oltre un anno fa. A inizio 2016 un primo giro di orizzonte, quando ancora la base d'asta era attorno a 700 milioni di dollari, aveva portato una serie di utilities a presentare offerte preliminari. Oltre a Enel, anche la statu-

tenise Aes e altre società brasiliane. Dopo la decisione del governo locale, nel settembre scorso, di ridurre la base d'asta a poco più di 500 milioni, nella competizione sono entrati anche altri operatori, come Iberdrola. Alla fine, però, l'haspunta l'Enel. La privatizzazione è stata affidata dal governo locale alla banca nazionale dello sviluppo, Bndes. Quest'ultima avrà tempo per valutare l'offerta del gruppo italiano fino al 9 dicembre, quando dovrebbe diffondere l'esito della disamina, mentre il 20 dicembre il governo renderà noto l'esito finale della gara. Enel opera in Brasile nella distribuzione attraverso due società, rilevate con l'acquisizione di Endesa, che servono complessivamente 7 milioni di clienti. Celg porterà in dote 2,9 milioni di nuovi clienti e una rete di oltre 200 mila chilometri. Nel paese il gruppo italiano è già presente con la generazione convenzionale e nelle rinnovabili, con 648 megawatt di capacità installata nell'eolico, solare e idrico, oltre che progetti in esecuzione per 1.200 megawatt.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alitalia, ipotesi riassetto del debito

Gianni Dragoni

ROMA

Alitalia cerca una soluzione ai problemi di scarsità di cassa senza chiedere una ricapitalizzazione agli azionisti. Secondo autorevoli fonti finanziarie, il Cfo Duncan Naysmith avrebbe avuto nei giorni scorsi colloqui riservati con le principali banche un piano di ristrutturazione dei debiti. Soluzione, smentita dalla compagnia, che non sarebbe però gradita a tutti i soci. L'argomento dovrebbe essere affrontato domani dal consiglio di amministrazione, salvo nuovi rinvii dopo quello del 23 novembre.

A fine 2015 l'indebitamento finanziario consolidato netto era arrivato a 903 milioni di euro, rispetto a un patrimonio netto ridotto a 122 milioni. Per quest'anno si stima un aumento dei debiti e una perdita netta superiore ai 400 milioni, prima di plusvalenze o altre voci straordinarie.

Il cda presieduto da Luca Cor-

dero di Montezemolo domani dovrebbe esaminare le linee generali del nuovo piano industriale e le misure più urgenti sull'assetto patrimoniale e finanziario. Domani però non si parlerà dei circa 2.000 esuberanti previsti dal piano studiato dall'a.d. Cramer Ball. La cifra dei sacrifici verrà rivelata solo dopo il

IL PASSAGGIO IN CDA

Domani il consiglio dovrebbe esaminare anche le linee del piano industriale. Le decisioni sugli esuberanti sono rinviate a dopo il referendum

referendum del 4 dicembre. Così non si creerà imbarazzo al governo. Il premier, Matteo Renzi, è un fan dell'operazione che ha portato Etihad dentro Alitalia con il 49% e la promessa del rilancio. Invece il piano di Etihad è fallito, nonostante il prezzo del carbu-

rente più che dimezzato rispetto a quelle stime. La nuova Alitalia perde in media oltre un milione al giorno. Le proiezioni stimano una perdita di gestione di almeno 500 milioni per l'anno prossimo. Invece il «piano economico 2015-2018» aveva come obiettivo un utile netto di 46 milioni nel 2017.

Alitalia praticamente non ha cassa. Le maggiori banche, Unicredit e Intesa Sanpaolo, che sono anche i principali soci italiani dentro il guscio della vecchia Cai, non vogliono autorizzare l'utilizzo delle linee di credito già concesse. E' emersa così la proposta di ristrutturazione finanziaria. Condizioni e scadenze dei debiti verrebbero mitigate, alle banche potrebbe essere chiesto di rinunciare a parte dei crediti. Un'operazione simile a quella già fatta nel 2014 per il passaggio dalla «vecchia» Cai dei patrioti alla «nuova» Alitalia con i soci arabi. Anche stavolta si potrebbe utilizzare la procedura dell'articolo 67

della legge fallimentare, una clausola che protegge dalle azioni revocatorie se c'è un piano di risanamento finanziario «che appaia idoneo», convalidato da un professionista «indipendente». Interpellate, fonti Alitalia hanno detto che «non ci sono discussioni in merito a possibili ristrutturazioni dei debiti».

Se il cda dovesse dare il via alla ristrutturazione dei debiti, verrebbe nominato un advisor. Rothschild il favorito, ma è in lizza anche Lazard. L'intervento sul debito potrebbe allentare la tensione finanziaria. L'altra operazione già prevista, da formalizzare, la trasformazione in «strumenti finanziari partecipativi» (o quasi-equity) di 216 milioni di debiti obbligazionari che Etihad si accollerà, con l'impegno a rimborsarli a scadenza nel 2020, darà sollievo al patrimonio, sulla carta. Ma non porterà soldi nelle casse di Alitalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contese. Denuncia ai sindaci sull'indipendenza di De Benedictis e dimissioni di Kpmg

Ansaldo, Elliott critica la governance

Nuove turbolenze per Ansaldo Sts. La battaglia tra i fondi Elliott e l'azionista di maggioranza Hitachi si amplia, mentre i conti dell'azienda ex Finmeccanica stanno peggiorando e c'è un esodo di numerosi alti dirigenti.

L'investitore americano detentore di poco più del 30% di Sts ha inviato una denuncia di fatti che ritiene «censurabili» al collegio sindacale in base all'art. 2408 del codice civile. Lo ha reso noto un comunicato della società di segnalamento ferroviario. Elliott sollecita «una verifica su alcuni aspetti di corporate governance», in particolare sull'indipendenza del consigliere Alberto De Benedictis, la costituzione del «Bid committee» per le offerte per le

gare tra i 50 e i 350 milioni di euro, l'interruzione del rapporto di lavoro con il Cfo e preposto ai documenti contabili Roberto Carassai, le dimissioni del revisore Kpmg.

Il collegio sindacale, presieduto da Giacinto Sarubbi, in luglio aveva espresso dubbi sull'indipendenza di De Benedictis, voluto in cda da Hitachi, in quanto è stato dirigente di Finmeccanica fino a febbraio 2015. Se risultasse

LO SCENARIO

Hitachi-Sts considera le mosse di Elliott una ritorsione dopo le sconfitte nella battaglia giudiziaria. Dimissioni di molti dirigenti

che De Benedictis non è «indipendente», poiché ha parlato di tutti i comitati nel cda, insieme ad altri che consiglieri espressi da Hitachi, tutti gli atti dei comitati rischierebbero di essere invalidati. Un'altra denuncia, che segnala criticità nei rapporti con parti correlate, è stata presentata in Procura da uno dei tre consiglieri in quota Elliott. Hitachinon ha replicato, tuttavia il comunicato di Sts sottolinea che Elliott ha perso le ultime tappe nella battaglia giudiziaria contro Hitachi e non ha presentato reclamo contro l'ordinanza del Tribunale di Genova che ha respinto la richiesta di sospendere la nomina del nuovo cda. Hitachi-Sts considera le mosse di Elliott una ritorsione

dopo le sconfitte in Tribunale. Intanto molti dirigenti stanno lasciando Sts. Il Cfo Carassai uscirà con 1,2 milioni lordi di buonuscita, cifra pari a circa 5 volte lo stipendio annuo, esorbitante per semplici dimissioni. Il capo della ricerca Arturo Amendola è passato alle Fs, con poco meno di 800 mila euro di buonuscita. Si è dimesso anche il capo della security, Giovanni Rapiati. Il Ceo di Ansaldo Sts Sa, Marco Fumagalli, aveva criticato il degrado dei conti e dei margini sulle commesse sotto la guida dei nuovi vertici di Hitachi: licenziato, con il minimo contrattuale, meno di un anno di stipendio.

G.D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

PRIVACY

Violati un milione di account Google

Oltre un milione di account Google sono stati violati da un malware chiamato Gooligan, che si insinua attraverso delle app infettate nei sistemi operativi Android e 5 degli smartphone e che continua a impossessarsi di 13 mila chiavi di accesso ai profili al giorno.

M&A DA 10 MILIARDI

Takeda, stop ai negoziati con Valeant

I negoziati sono saltati. Lo strappo c'è stato sul prezzo. Per ora non si farà l'annuncio maxi M&A da 10 miliardi di dollari tra la farmaceutica giapponese Takeda e la canadese Valeant per acquisire la controllata Salix (medicinali per lo stomaco).

GARNELL

Via libera Bankitalia ad operare come Sgr

Garnell - gruppo milanese attivo nella finanza d'impresa e nella consulenza a grandi investitori - ha ottenuto da Banca d'Italia il via libera a operare come Sgr. La società gestirà fondi di private equity focalizzati su investimenti nell'economia reale italiana.

HI-TECH

GoPro taglia il 15% degli occupati

GoPro, società tech famosa per le action-camera, ha annunciato di dover eliminare il 15% della sua forza lavoro (200 persone a tempo pieno) nell'ambito di un piano di riduzione dei costi. Da inizio anno le azioni GoPro hanno perso metà del loro valore.

LA GIORNATA

Indici e mercati in diretta su www.ilssole24ore.com/finanza

Titoli di Stato e Obbligazioni

Spread Treas. 5Y	↓	Spread Treas. 10Y	↓	Spread Bonos 2Y	↑	Spread Bonos 5Y	↓	Spread Bonos 10Y	↑
-92		-39		24		43		41	
-88		-35		27		40		44	
-113		-74				-2		-8	
a ieri		a ieri		a ieri		a ieri		a ieri	
a un anno		a un anno		a un anno		a un anno		a un anno	

TITOLI IN SCADENZA

Scad.	Bot	BTP	Piè	Ct	Ct	D. Est.	Totale
Nov-16	12.600	12.402	18.018	—	—	0,719	25.721
Dic-16	11.906	15.564	—	0,015	—	0,112	27.597
Gen-17	13.488	—	—	—	—	0,150	13.638
Feb-17	12.500	24.397	—	—	12,043	—	48.940
Mar-17	13.200	—	—	7,865	—	0,719	21.785
Apr-17	12.075	—	17,056	—	—	—	29.131
Mag-17	6.500	26.392	—	—	—	—	32.892
Giù-17	6.500	14.979	—	8,867	—	1,820	32.166
Lug-17	6.500	—	—	—	—	—	6.500
Ago-17	6.600	22.249	—	—	—	—	41.220
Set-17	6.750	—	15,778	—	—	0,250	22.778
Ott-17	6.750	—	—	13,314	—	0,091	19.655
Totale	114.869	115.984	32.834	30.062	24.414	3.861	322.024

Titolo	Spread	Prezzo	365	360	Qia
god.	Tipolind.	ISIN	rend	rend	rend
Buoni ordinari Tesoro					
14.12.16	10000514775	100,015	—	—	360
30.12.16	10000519918	100,049	—	—	360
13.01.17	10000516011	100,056	0,49	0,48	—
31.01.17	10000520356	100,059	0,36	0,36	35
14.02.17	10000516260	100,094	0,46	0,45	10
28.02.17	10000521146	100,075	0,21	0,21	805
14.03.17	10000521720	100,069	0,25	0,25	180
31.03.17	10000521485	100,104	0,32	0,32	—
13.04.17	10000517619	100,084	0,23	0,23	7
28.04.17	10000521639	100,105	0,26	0,26	—
12.05.17	10000518639	100,100	0,23	0,23	—
31.05.17	10000521942	100,100	0,20	0,20	2
14.06.17	10000519931	100,140	0,26	0,26	—
14.07.17	10000520323	100,125	0,20	0,20	30
14.08.17	10000521138	100,128	0,18	0,18	15
14.09.17	10000521483	100,182	0,23	0,23	—
13.10.17	10000521692	100,206	0,24	0,24	—
14.11.17	100005219404	100,185	0,19	0,19	100

Titolo	Spread	Prezzo	365	360	Qia
god.	Tipolind.	ISIN	rend	rend	rend
Certificati credito Tesoro					
01-03-13.17	10000515842	0,03	100,089	0,30	3299
Certificati credito Tesoro - 6m Euribor					
15-12-15.06.17	10000480989	1,19	101,352	0,21	1299
15-04-15.06.17	10000456215	0,30	100,615	0,11	2013
15-04-15.04.18	10004716319	0,40	100,963	0,09	2366
01-05-01.11.18	10000492989	0,80	102,611	0,24	3709
15-05-15.11.19	10000509839	0,50	101,872	0,36	13351
15-12-15.12.20	10000505651	0,33	100,580	0,44	1722
15-12-15.06.22	10000510473	0,20	98,378	0,64	35618
15-12-15.12.22	10000513764	0,28	98,833	0,69	3479
15-01-15.07.22	10000518456	0,26	98,464	0,73	11824
15-02-15.02.24	100005218968	0,29	97,208	0,94	15348
Certificati Tesoro zero coupon					
— 27.2.17	100005089955	—	100,078	0,33	1730
— 30.8.17	100005126999	—	100,122	0,16	425
— 28.3.18	100005173366	—	99,989	0,01	105
— 28.12.18	100005212285	—	99,419	0,28	7966
Buoni Tesoro Poliennali					
15-12-15.12.2016	10004987191	1,50	100,064	—	139
01-02-12.2.2017	10000416475	0,40	100,719	0,33	722
15-01-15.12.2018	10004792474	4,75	102,040	0,17	24
15-05-15.5.2017	10000502349	1,15	100,619	0,22	456
01-06-1.8.2017	10004820426	4,75	102,457	0,19	531
01-02-1.8.2017	10003242747	5,25	103,613	0,17	831
01-05-1.11.2017	10004867070	3,50	103,365	0,17	420
15-01-15.12.2018	10000508563	0,75	100,893	0,05	880
01-02-12.2.2018	10004273493	4,50	105,274	0,02	25854
15-05-15.5.2018	10005106049	0,25	100,270	0,06	20139
01-06-1.6.2018	10004907843	3,50	105,135	0,07	12814
01-02-1.8.2018	100049361041	4,50	107,325	0,10	165

Titolo	Spread	Prezzo	365	360	Qia
god.	Tipolind.	ISIN	rend	rend	rend
Certificati credito Tesoro					
01-03-13.17	10000515842	0,03	100,089	0,30	3299
Certificati credito Tesoro - 6m Euribor					
15-12-15.06.17	10000480989	1,19	101,352	0,21	1299
15-04-15.06.17	10000456215	0,30	100,615	0,11	2013
15-04-15.04.18	10004716319	0,40	100,963	0,09	2366
01-05-01.11.18	10000492989	0,80	102,611	0,24	3709
15-05-15.11.19	10000509839	0,50	101,872	0,36	13351
15-12-15.12.20	10000505651	0,33	100,580	0,44	1722
15-12-15.06.22	10000510473	0,20	98,378	0,64	35618
15-12-15.12.22	10000513764	0,28	98,833	0,69	3479
15-01-15.07.22	10000518456	0,26	98,464	0,73	11824
15-02-15.02.24	100005218968	0,29	97,208	0,94	15348
Certificati Tesoro zero coupon					
— 27.2.17	100005089955	—	100,078	0,33	1730
— 30.8.17	100005126999	—	100,122	0,16	425
— 28.3.18	100005173366	—	99,989	0,01	105
— 28.12.18	100005212285	—	99,419	0,28	7966
Buoni Tesoro Poliennali					
15-12-15.12.2016	10004987191	1,50	100,064	—	139
01-02-12.2.2017	10000416475	0,40	100,719	0,33	722
15-01-15.12.2018	10004792474	4,75	102,040	0,17	24
15-05-15.5.2017	10000502349	1,15	100,619	0,22	456
01-06-1.8.2017	10004820426	4,75	102,457	0,19	531
01-02-1.8.2017	10003242747	5,25	103,613	0,17	831
01-05-1.11.2017	10004867070	3,50	103,365	0,17	420
15-01-15.12.2018	10000508563	0,75	100,893	0,05	880
01-02-12.2.2018	10004273493	4,50	105,274	0,02	25854
15-05-15.5.2018	10005106049	0,25	100,270	0,06	20139
01-06-1.6.2018	10004907843	3,50	105,135	0,07	12814
01-02-1.8.2018	100049361041	4,50	107,325	0,10	165



SEI UN AZIONISTA ALERION?

TUTTO E SUBITO SENZA SORPRESE

ADERISCI ALL'OPA DI EOLO ENERGIA E VENDI.

Eolo Energia, società posseduta da Edison e E2i, ti invita ad aderire all'Offerta Pubblica d'Acquisto totalitaria su Alerion Clean Power, al prezzo di 2,46 euro per azione.

L'unica sul 100% del capitale di Alerion, l'unica senza rischio di rimanere con azioni residue.

Scopri di più chiamando il numero verde.

NON ASPETTARE.

MASSIMIZZA IL TUO INVESTIMENTO.

HAI TEMPO FINO AL 2 DICEMBRE 2016

Per informazioni
opa.alerion@morrowsodali.com
oppure contattare la propria banca o il proprio intermediario.

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta sono disponibili,
tra l'altro, sui siti Internet
www.edison.it e www.sodali-transactions.com

Numero Verde

800 595 473

ATTIVO TUTTI I GIORNI FERIALI
DALLE 10.00 ALLE 19.00

FORMILAN

Il Sole 24 ORE
how to
spend it

Ogni mese, una nuova collezione di desideri



How To Spend It, il magazine dedicato al lusso e al lifestyle, sceglie ogni mese il meglio di moda, design, arte, viaggi, beauty, motori e nautica.

DAL 2 DICEMBRE IN EDICOLA.

Il Sole
24 ORE



www.ilsole24ore.com

FONDI COMUNI APERTI - SICAV ITALIANE - LUSSEMBURGHESE STORICI

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

PENSIONE APERTI www.fondicert.it

<

[illegible][illegible][illegible][illegible]

teletor4.com/fondizta

SPECULATIVO

valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
 In considerazione della data di ritiro delle azioni, la
 gestione è settimanalmente, il sabato, su PLUS 24.

17.930	Comparto C	15.11	11.391
13.149	Pioneer Investment Mgmt		
18.006	Pioneer Future		
	Comparto Azionario	31.10	17.306
	Comparto Bilanciato	31.10	16.393
16.362	Comparto DT 2020	31.10	13.154
16.369	Comparto DT 2025	31.10	13.564
16.246	Comparto DT 2030	31.10	13.463
16.409	Comparto DT 2035	31.10	13.349
16.622	Comparto DT 2040+	31.10	12.273
17.524	Comparto Global	31.10	11.793
17.540	Comparto Ob. Br-Periodo	31.10	11.183
17.572	Comparto Ob. Reale	31.10	11.479
17.367	Comparto Prudente	31.10	15.303
17.706	Popolare Vita		
9.939	Popolare Bond ♦	31.10	12.872
9.962	Popolare Euro	31.10	17.083
9.954	Popolare Gest. C.A.	31.10	17.724
9.958	Popolare Gest. C.L.B.	31.10	17.616
9.946	Popolare Mix	31.10	16.821
21.363	Popolare Mix C.L.A.	31.10	17.403

21.469	Teseo-L. Bilanc. Etica	31.10	16.037
10.179	Teseo-L. Garanz. Etica ♦	31.10	14.275
10.194	Teseo-L. Proden. Etica	31.10	10.749
10.216	Teseo-L. Sviluppo Etica	31.10	9.937

di DIRITTO ITALIANO

Fondo	Data	Quota
8+ Investimenti		
Ba+ Matterhorn	25.11	755261,412
Aletti Gestelle		
G. Hedge Low Volatility	31.10	580231,249
Alpi Fondi SGR SpA		
Alpi Hedge	29.11	879312,625
Amima		
Alpha Hedge Selection C.I.	31.08	520909,633

Alisoex Acc	14.11	691788,371
Alisoex Disi	14.11	679832,337
Carisma		
Faro	23.11	620077,870
Ersi Asset Management SGR		
Global Alpha Fund C.A.	30.09	591333,255
Hedgefirst	11.11	817174,542

Eurizon Capital SGR

Eurizon Low Volatility C.I.R.	31.10	668922,966
Eurizon Multi Alpha C.L.I.	31.08	58057,892
Eurizon Multi Alpha C.I.R.	31.10	579944,767
Eurizon Weekly Strategy C.I.R.	22.11	512024,458


Fondazione Internazionale Inv. Sgr.

Finlet Bond Classica A	31.10	882903,735
------------------------	-------	------------

12.870

15.950	UnipolSai Previdenza IPA				
Comp. Azionario	22.11	10.348			
Comp. Azionario 2	22.11	10.374			
Comp. Azionario 3	22.11	10.372			
Comp. Azionario 4	22.11	10.378			
Comp. Bil. Dinamico	22.11	16.153			
Comp. Bil. Dinamico 2	22.11	16.150			
Comp. Bil. Dinamico 4	22.11	16.159			
Comp. Bil. Dinamico 4	22.11	16.184			
Comp. Bil. Equilibrato	22.11	18.477			
Comp. Bil. Equilibrato 2	22.11	18.462			
Comp. Bil. Equilibrato 3	22.11	18.555			
Comp. Bil. Equilibrato 4	22.11	18.564			
Comp. Bil. Elico 2	22.11	10.048			
Comp. Bil. Prudente	22.11	18.990			
Comp. Bil. Prudente 2	22.11	18.932			
Comp. Bil. Prudente 3	22.11	19.032			
Comp. Bil. Prudente 4	22.11	19.024			
Comp. Gas-Flex	22.11	9.993			
Comp. Gas-Flex 2	22.11	9.993			
Comp. Gas-Flex 3	22.11	10.013			
Comp. Gas-Flex 4	22.11	10.012			
Comp. Obligazionario	22.11	19.225			
Comp. Obligazionario 2	22.11	19.255			
Comp. Obligazionario 3	22.11	19.267			
Comp. Obligazionario 4	22.11	19.260			
Vittoria Formula Lavoro					
Previdenza Capitalizza	31.10	19.022			
Previdenza Equilibrata	31.10	19.010			
Previdenza Rendita ↓	31.10	16.349			
Zed Omifund					
Bilanciaria 31	31.10	15.529			
Bilanciaria 30	31.10	15.582			
Bilanciaria 65	31.10	16.180			
Garantita +	31.10	12.774			
Obligazionaria	31.10	12.774			
Zurich Contribution					
Linea Conservativa	31.10	15.350			
Linea Dinamica	31.10	16.126			
Linea Garantita +	31.10	15.065			
Linea Rendita	31.10	15.065			
AXA MPS Financial					
Indice	30.11	28.911	Var%	Var%	
Stoxx Nordic 300 Index	8927.53	89.945	0.99	(3)	(2)
F.I.I. Indici					
Indice	28.11	28.911	Var%	Var%	
Ac. Internazionale	19.43	15.332	-0.53	39.86	
Merato Mondo Europa	19.43	11.629	0.00	0.16	
On. Euro/GB/T	15.637	116.39	-0.02	1.41	
Fondaco SGR Spa					
Fondaco Growth Classic A	30.09	96.517			
Fondaco Growth Profes B	30.09	96.321			
General Investments Europa SGR Spa					
General Directional	31.10	5.071.137			
General Diversified Selection	31.10	63.999.953			
Global Multi Strategy					
Asian Managers S.F. Fund C/A	31.10	53.094.788			
Asian Managers S.F. Fund C/B	31.10	68.072.574			
Asian Managers S.F. Fund C/D	31.10	47.526.968			
Asian Managers S.F. Fund C/E	31.10	64.132.700			
Global Managers S.F. Fund C/A	31.10	89.990.255			
Global Managers S.F. Fund C/B	31.10	112.919.727			
Global Managers S.F. Fund C/D	31.10	72.836.000			
Global Managers S.F. Fund C/E	31.10	72.836.000			
HedgeInvest Alternative Managers					
HI Global Fund H/I	31.10	485.194.969			
HI Global Fund H/I2	31.10	485.194.969			
INDICI E CERTIFICATI					
AXA MPS Financial					
Indice	30.11	28.911	Var%	Var%	
Stoxx Nordic 300 Index	8927.53	89.945	0.99	(3)	(2)
F.I.I. Indici					
Indice	28.11	28.911	Var%	Var%	
Ac. Internazionale	19.43	15.332	-0.53	39.86	
Merato Mondo Europa	19.43	11.629	0.00	0.16	
On. Euro/GB/T	15.637	116.39	-0.02	1.41	

MAI Val GSO 02/21 A	29.11	4.962	-0.12	FIE	Enzonet Gas AC 12/18	20.11	5.098	0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 B	29.11	4.961	-0.12	FIE	Enzonet Gas AC 12/19	20.11	5.097	0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 C	29.11	4.959	-0.13	FIE	Enzonet Gas AC 12/20	20.11	5.096	0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 D	29.11	4.958	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/21	20.11	5.095	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 E	29.11	4.957	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/22	20.11	5.094	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 F	29.11	4.956	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/23	20.11	5.093	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 G	29.11	4.955	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/24	20.11	5.092	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 H	29.11	4.954	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/25	20.11	5.091	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 I	29.11	4.953	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/26	20.11	5.090	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 J	29.11	4.952	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/27	20.11	5.089	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 K	29.11	4.951	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/28	20.11	5.088	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 L	29.11	4.950	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/29	20.11	5.087	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 M	29.11	4.949	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/30	20.11	5.086	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 N	29.11	4.948	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/31	20.11	5.085	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 O	29.11	4.947	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/32	20.11	5.084	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 P	29.11	4.946	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/33	20.11	5.083	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 Q	29.11	4.945	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/34	20.11	5.082	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 R	29.11	4.944	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/35	20.11	5.081	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 S	29.11	4.943	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/36	20.11	5.080	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 T	29.11	4.942	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/37	20.11	5.079	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 U	29.11	4.941	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/38	20.11	5.078	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 V	29.11	4.940	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/39	20.11	5.077	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 W	29.11	4.939	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/40	20.11	5.076	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 X	29.11	4.938	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/41	20.11	5.075	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 Y	29.11	4.937	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/42	20.11	5.074	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 Z	29.11	4.936	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/43	20.11	5.073	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AA	29.11	4.935	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/44	20.11	5.072	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AB	29.11	4.934	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/45	20.11	5.071	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AC	29.11	4.933	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/46	20.11	5.070	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AD	29.11	4.932	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/47	20.11	5.069	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AE	29.11	4.931	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/48	20.11	5.068	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AF	29.11	4.930	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/49	20.11	5.067	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AG	29.11	4.929	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/50	20.11	5.066	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AH	29.11	4.928	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/51	20.11	5.065	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AI	29.11	4.927	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/52	20.11	5.064	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AJ	29.11	4.926	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/53	20.11	5.063	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AK	29.11	4.925	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/54	20.11	5.062	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AL	29.11	4.924	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/55	20.11	5.061	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AM	29.11	4.923	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/56	20.11	5.060	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AN	29.11	4.922	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/57	20.11	5.059	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AO	29.11	4.921	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/58	20.11	5.058	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AP	29.11	4.920	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/59	20.11	5.057	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AQ	29.11	4.919	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/60	20.11	5.056	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AR	29.11	4.918	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/61	20.11	5.055	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AS	29.11	4.917	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/62	20.11	5.054	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AT	29.11	4.916	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/63	20.11	5.053	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AU	29.11	4.915	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/64	20.11	5.052	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AV	29.11	4.914	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/65	20.11	5.051	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AW	29.11	4.913	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/66	20.11	5.050	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AX	29.11	4.912	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/67	20.11	5.049	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AY	29.11	4.911	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/68	20.11	5.048	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 AZ	29.11	4.910	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/69	20.11	5.047	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BA	29.11	4.909	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/70	20.11	5.046	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BB	29.11	4.908	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/71	20.11	5.045	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BC	29.11	4.907	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/72	20.11	5.044	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BD	29.11	4.906	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/73	20.11	5.043	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BE	29.11	4.905	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/74	20.11	5.042	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BF	29.11	4.904	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/75	20.11	5.041	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BG	29.11	4.903	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/76	20.11	5.040	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BH	29.11	4.902	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/77	20.11	5.039	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BI	29.11	4.901	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/78	20.11	5.038	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BJ	29.11	4.900	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/79	20.11	5.037	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BK	29.11	4.899	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/80	20.11	5.036	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BL	29.11	4.898	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/81	20.11	5.035	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BM	29.11	4.897	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/82	20.11	5.034	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BN	29.11	4.896	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/83	20.11	5.033	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BO	29.11	4.895	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/84	20.11	5.032	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BP	29.11	4.894	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/85	20.11	5.031	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BQ	29.11	4.893	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/86	20.11	5.030	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BR	29.11	4.892	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/87	20.11	5.029	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BS	29.11	4.891	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/88	20.11	5.028	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BT	29.11	4.890	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/89	20.11	5.027	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BU	29.11	4.889	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/90	20.11	5.026	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.888	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/91	20.11	5.025	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.887	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/92	20.11	5.024	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.886	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/93	20.11	5.023	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.885	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/94	20.11	5.022	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.884	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/95	20.11	5.021	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.883	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/96	20.11	5.020	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.882	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/97	20.11	5.019	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.881	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/98	20.11	5.018	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.880	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/99	20.11	5.017	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.879	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/100	20.11	5.016	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.878	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/101	20.11	5.015	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.877	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/102	20.11	5.014	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.876	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/103	20.11	5.013	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.875	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/104	20.11	5.012	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.874	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/105	20.11	5.011	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.873	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/106	20.11	5.010	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.872	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/107	20.11	5.009	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.871	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/108	20.11	5.008	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.870	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/109	20.11	5.007	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.869	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/110	20.11	5.006	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.868	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/111	20.11	5.005	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.867	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/112	20.11	5.004	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.866	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/113	20.11	5.003	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.865	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/114	20.11	5.002	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.864	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/115	20.11	5.001	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.863	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/116	20.11	5.000	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.862	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/117	20.11	4.999	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.861	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/118	20.11	4.998	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.860	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/119	20.11	4.997	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.859	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/120	20.11	4.996	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.858	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/121	20.11	4.995	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.857	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/122	20.11	4.994	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.856	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/123	20.11	4.993	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.855	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/124	20.11	4.992	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.854	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/125	20.11	4.991	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.853	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/126	20.11	4.990	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.852	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/127	20.11	4.989	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.851	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/128	20.11	4.988	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.850	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/129	20.11	4.987	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.849	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/130	20.11	4.986	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.848	-0.04	FIE	Enzonet Gas AC 12/131	20.11	4.985	-0.02	Fidei
MAI Val GSO 02/21 BV	29.11	4.847</							

[illegible]

Logan Air (LON 12/1)	2,399	0.3	OTL	Passadore R&S 2 anni	29,11	7,608	-0.01
Logan Air (LON 12/2)	2,399	0.3	OTL				
Logan Air (LON 12/3)	2,399	0.3	OTL				
Logan Air (LON 12/4)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/5)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/6)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/7)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/8)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/9)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/10)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/11)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/12)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/13)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/14)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/15)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/16)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/17)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/18)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/19)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/20)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/21)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/22)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/23)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/24)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/25)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/26)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/27)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/28)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/29)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/30)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/31)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/32)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/33)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/34)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/35)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/36)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/37)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/38)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/39)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/40)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/41)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/42)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/43)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/44)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/45)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/46)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/47)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/48)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/49)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/50)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/51)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/52)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/53)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/54)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/55)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/56)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/57)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/58)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/59)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/60)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/61)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/62)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/63)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/64)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/65)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/66)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/67)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/68)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/69)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/70)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/71)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/72)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/73)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/74)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/75)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/76)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/77)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/78)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/79)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/80)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/81)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/82)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/83)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/84)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/85)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/86)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/87)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/88)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/89)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/90)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/91)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/92)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/93)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/94)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/95)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/96)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/97)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/98)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/99)	2,399	0.06	OTL				
Logan Air (LON 12/100)	2,399	0.06	OTL				

EUROMOBILIARE

ASSET MANAGEMENT SGR

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Interzone

29,11

7,465

-0.37

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02

10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

7,932

0.02


10/02/2004

OTL

Passadore R&S Cerdola

29,11

[illegible][illegible][illegible]

				PIONEER Investments		IN 02-03-10204	
		IN 00-551-553				IN 02-06-0677	
		IN 00-10201-10202				IN 02-06-0678	
		IN 00-10203-10204				IN 02-06-0679	
		IN 00-10205-10206				IN 02-06-0680	
		IN 00-10207-10208				IN 02-06-0681	
		IN 00-10209-10210				IN 02-06-0682	
		IN 00-10211-10212				IN 02-06-0683	
		IN 00-10213-10214				IN 02-06-0684	
		IN 00-10215-10216				IN 02-06-0685	
		IN 00-10217-10218				IN 02-06-0686	
		IN 00-10219-10220				IN 02-06-0687	
		IN 00-10221-10222				IN 02-06-0688	
		IN 00-10223-10224				IN 02-06-0689	
		IN 00-10225-10226				IN 02-06-0690	
		IN 00-10227-10228				IN 02-06-0691	
		IN 00-10229-10230				IN 02-06-0692	
		IN 00-10231-10232				IN 02-06-0693	
		IN 00-10233-10234				IN 02-06-0694	
		IN 00-10235-10236				IN 02-06-0695	
		IN 00-10237-10238				IN 02-06-0696	
		IN 00-10239-10240				IN 02-06-0697	
		IN 00-10241-10242				IN 02-06-0698	
		IN 00-10243-10244				IN 02-06-0699	
		IN 00-10245-10246				IN 02-06-0700	
		IN 00-10247-10248				IN 02-06-0701	
		IN 00-10249-10250				IN 02-06-0702	
		IN 00-10251-10252				IN 02-06-0703	
		IN 00-10253-10254				IN 02-06-0704	
		IN 00-10255-10256				IN 02-06-0705	
		IN 00-10257-10258				IN 02-06-0706	
		IN 00-10259-10260				IN 02-06-0707	
		IN 00-10261-10262					

[illegible][illegible][illegible]

#	29.11	6.130	-0.13
Ter A *	29.11	6.082	-0.08
Ter B *	29.11	6.082	-0.08
Ter C *	29.11	5.530	0.09
Ter D *	29.11	5.530	0.09
Ter E *	29.11	5.530	0.09
S.p.A.			
#	29.11	4.192	-0.07
Ter A *	29.11	5.303	-0.07
Ter B *	29.11	5.303	-0.07
Ter C *	29.11	6.832	0.10
Stock A			
#	29.11	7.419	0.26
Ter A *	29.11	7.077	0.26
Ter B *	29.11	6.833	0.18
Ter C *	29.11	6.780	0.19
Ter D *	29.11	5.066	-0.08
Ter E *	29.11	5.066	-0.08
Ter F *	29.11	5.034	-0.10
Ter G *	29.11	5.034	-0.10
Ter H *	29.11	5.034	-0.10
Ter I *	29.11	6.011	-0.10
Ter J *	29.11	6.011	-0.10
Ter K *	29.11	5.466	0.02
Ter L *	29.11	5.466	0.02
Ter M *	29.11	5.466	0.02
Ter N *	29.11	5.466	0.02
Ter O *	29.11	5.466	0.02
Ter P *	29.11	5.466	0.02
Ter Q *	29.11	5.466	0.02
Ter R *	29.11	5.466	0.02
Ter S *	29.11	5.466	0.02
Ter T *	29.11	5.466	0.02
Ter U *	29.11	5.466	0.02
Ter V *	29.11	5.466	0.02
Ter W *	29.11	5.466	0.02
Ter X *	29.11	5.466	0.02
Ter Y *	29.11	5.466	0.02
Ter Z *	29.11	5.466	0.02
Ter AA *	29.11	5.466	0.02
Ter AB *	29.11	5.466	0.02
Ter AC *	29.11	5.466	0.02
Ter AD *	29.11	5.466	0.02
Ter AE *	29.11	5.466	0.02
Ter AF *	29.11	5.466	0.02
Ter AG *	29.11	5.466	0.02
Ter AH *	29.11	5.466	0.02
Ter AI *	29.11	5.466	0.02
Ter AJ *	29.11	5.466	0.02
Ter AK *	29.11	5.466	0.02
Ter AL *	29.11	5.466	0.02
Ter AM *	29.11	5.466	0.02
Ter AN *	29.11	5.466	0.02
Ter AO *	29.11	5.466	0.02
Ter AP *	29.11	5.466	0.02
Ter AQ *	29.11	5.466	0.02
Ter AR *	29.11	5.466	0.02
Ter AS *	29.11	5.466	0.02
Ter AT *	29.11	5.466	0.02
Ter AU *	29.11	5.466	0.02
Ter AV *	29.11	5.466	0.02
Ter AW *	29.11	5.466	0.02
Ter AX *	29.11	5.466	0.02
Ter AY *	29.11	5.466	0.02
Ter AZ *	29.11	5.466	0.02
Ter BA *	29.11	5.466	0.02
Ter BB *	29.11	5.466	0.02
Ter BC *	29.11	5.466	0.02
Ter BD *	29.11	5.466	0.02
Ter BE *	29.11	5.466	0.02
Ter BF *	29.11	5.466	0.02
Ter BG *	29.11	5.466	0.02
Ter BH *	29.11	5.466	0.02
Ter BI *	29.11	5.466	0.02
Ter BJ *	29.11	5.466	0.02
Ter BK *	29.11	5.466	0.02
Ter BL *	29.11	5.466	0.02
Ter BM *	29.11	5.466	0.02
Ter BN *	29.11	5.466	0.02
Ter BO *	29.11	5.466	0.02
Ter BP *	29.11	5.466	0.02
Ter BQ *	29.11	5.466	0.02
Ter BR *	29.11	5.466	0.02
Ter BS *	29.11	5.466	0.02
Ter BT *	29.11	5.466	0.02
Ter BU *	29.11	5.466	0.02
Ter BV *	29.11	5.466	0.02
Ter BW *	29.11	5.466	0.02
Ter BX *	29.11	5.466	0.02
Ter BY *	29.11	5.466	0.02
Ter BZ *	29.11	5.466	0.02
Ter CA *	29.11	5.466	0.02
Ter CB *	29.11	5.466	0.02
Ter CC *	29.11	5.466	0.02
Ter CD *	29.11	5.466	0.02
Ter CE *	29.11	5.466	0.02
Ter CF *	29.11	5.466	0.02
Ter CG *	29.11	5.466	0.02

[illegible]

	131.48	133.07	0.31
	177.67	168.02	-0.15
	160.05	161.06	-0.63
	270.44	272.68	-0.82
	142.96	142.32	-0.11
	117.47	117.42	-0.21
	142.96	142.82	-0.10
	119.01	118.96	0.04
	133.93	133.73	0.15
	155.73	155.62	0.07
	-	-96.44	-
	-	140.20	-
BT	170.60	170.34	0.15
ML Term	142.03	142.09	-0.04
Grade	182.25	182.58	-0.18
	-	123.63	-
(Term	160.24	160.31	-0.18
rate	321.19	321.35	-0.05
Ston	160.43	160.59	-0.01
	156.10	155.82	0.18
	133.48	133.42	0.04
ario	130.30	130.31	-0.01
	130.39	130.40	0.01
	114.65	114.41	0.21
si	905.99	905.59	0.04

	NAV	China	Vlan.*
	20,101.0	10.35	
	161,790	5.71	
	123,460	-8.50	
	159,530	-1.74	
	168,820	-2.05	
	148,880	-2.83	
	17,025	6.44	
	17,015	-0.44	
	8,315	23.37	
	6,930	6.23	
	28,940	42.63	
	131,880	5.87	
	152,440	-5.05	
	31,455	9.73	
	59,910	-10.59	
	18,660	10.40	
	44,905	62.20	
	89,070	-0.84	
	46,745	6.94	
	47,835	-7.13	
	66,510	-8.69	
	71,800	23.69	
	50,230	5.83	
	30,980	-7.45	
	30,760	-2.01	
	36,790	17.46	
	83,360	-0.07	
	34,755	-7.92	
	37,200	-1.74	
	24,575	17.88	
	20,995	14.56	
	33,440	-11.25	
	166,570	24.33	
	36,880	-8.25	
	40,495	8.40	
	62,300	21.21	
	81,190	-7.56	
	101,880	-1.40	
	177,710	4.08	
	227,970	4.13	
	265,480	0.10	
	286,210	2.60	
	143,350	10.05	
	229,430	14.11	
	262,220	14.48	
	167,870	11.73	
	281,940	23.59	
	104,510	24.00	
	21,380	10.71	
	34,495	6.75	

UBS ETF		www.ubs.com/etf	
11.			
1921.24			
UBS 1/3 Bond A	23,550	3.31	
UBS Bond A	30,935	3.50	
UBS Bond A	35,555	3.52	
UBS Bond A	39,670	3.46	
UBS Bond A	13,540	3.68	
UBS Bond A	15,320	3.40	
UBS Bond A	54,910	3.00	
UBS Bond A	63,250	-3.15	
UBS Bond A	106,440	10.28	
UBS Bond A	40,500	2.85	
UBS Bond A	33,950	14.27	
UBS Bond A	148,000	2.15	
UBS Bond A	135,430	6.11	
UBS Bond A	53,620	11.44	
UBS Bond A	36,025	11.76	
UBS Bond A	30,370	-7.75	
UBS Bond A	74,750	-6.60	
UBS Bond A	95,750	0.87	
UBS Bond A	116,290	2.39	
UBS Bond A	79,660	0.15	
UBS Bond A	120,660	2.81	
UBS Bond A	100,680	2.33	
UBS Bond A	12,265	1.07	
UBS Bond A	27,370	21.81	
UBS Bond A	80,760	11.01	
UBS Bond A	105,900	-5.29	
UBS Bond A	78,820	-5.93	
UBS Bond A	34,870	-7.62	
UBS Bond A	78,320	0.10	
UBS Bond A	56,750	-7.57	
UBS Bond A	37,215	4.28	
UBS Bond A	18,315	-4.51	
UBS Bond A	83,270	10.94	
UBS Bond A	26,020	1.39	
UBS Bond A	59,030	3.02	
UBS Bond A	12,945	-9.90	
UBS Bond A	34,670	-7.06	
UBS Bond A	16,590	10.82	
UBS Bond A	18,545	6.64	
UBS Bond A	199,520	0.60	
UBS Bond A	70,860	12.27	
UBS Bond A	61,920	5.36	
UBS Bond A	162,760	5.11	
UBS Bond A	33,760	9.57	
UBS Bond A	11,255	1.12	
UBS Bond A	13,405	1.55	

PENSIONE APERTI www.ilsole24ore.com/fondi24

SPECULATIVI AUTORIZZATI

di DIRITTO ITALIANO

Fondo	Data	Quota
8a+ Investimenti		
8a+ Materhorn	25.11	75.526.1412
Aletti Gestiente		
G. Hedge Low Volatility	31.10	580.213.249
Alpi Fondi SGR SpA		
Alpi Hedge	29.11	87.931.2625
Anima		
Alpha Hedge Selection CLC	31.08	52.090.639

AZIMUT

ACC CAPITAL MANAGEMENT SGR

Alison Acc	14.11	69.178.371
Alison Dis	14.11	67.983.237
Carisma		
Faro	23.11	62.007.870
Ersel Asset Management SGR		
Global Alpha Fund CL A	30.09	591.323.255
Hedgersel	11.11	81.714.542
Eurizon Capital SGR		
Low Volatility CLR	31.10	66.892.966
Eurizon Multi Alpha CL1	31.10	58.607.592
Eurizon Multi Alpha CLR	31.10	57.994.767
Eurizon Weekly Strategy CLR	31.10	51.320.458
Finanziaria Internazionale Inv. SGR		
Filinvest Bond Classe A	31.10	89.299.275
Filinvest Bond Classe B	31.10	89.299.275
Filinvest Dynamic Equity	31.10	16.557.485
Fondaco SGR Spa		
Fondaco Growth Classic A	30.09	96.517
Fondaco Growth Profes B	30.09	96.521
Generali Investments Europe SGR SpA		
General Directional	31.10	5.071.1317
General Diversified MultiStrategy	31.10	62.399.953
Global Selection		
Asian Managers Sel. Fund CL A	31.10	53.003.784
Asian Managers Sel. Fund CL B	31.10	88.027.474
Asian Managers Sel. Fund CL D	31.10	47.854.068
Asian Managers Sel. Fund CL1	31.10	64.437.100
Global Managers Sel. Fund CL A	31.10	86.690.255
Global Managers Sel. Fund CL B	31.10	121.199.727
Global Managers Sel. Fund CL D	31.10	78.283.059
Global Managers Sel. Fund CL1	31.10	62.930.020

HedgeInvest

Alternative Investments

HI Global Fund H11	31.10	485.194.969
HI Global Fund H12	31.10	485.194.969

KAIROS

a Julius Baer Group company

Kairos Multi-Str.-A	30.09	916.440
Kairos Multi-Str.-B	30.09	500.049
Kairos Multi-Str.-C	30.09	624.539
Kairos Multi-Str.-P	30.09	553.414
Nexam Partners		
Nexam Partners Hedge	31.10	784.688
Pioneer Investment M.SGR		
Pioneer Momentum Equity Hedge	31.10	484.644
Pioneer Momentum Masters	31.10	448.357
Pioneer Momentum Selection	31.10	488.358
Pioneer Restructuring Fund	31.10	500.673
Wealthedge MultiStrategy	31.10	380.103
Symphonia SGR		
Symphonia Arbitrage	31.10	706.644
Symphonia Equity Long/Short	31.10	597.880
Thema	31.10	81.097
Tages Capital LLP		
Tages Equity Hedge	30.09	998.104
Tages MultiStrategy	30.09	574.374
Tages Platinum	30.09	505.369
Tages Platinum Growth	30.09	527.804
UBS Asset Management (Italia) SGR		
O'Connor (Multi Strategies Alpha P	30.09	730.760
O'Connor (Multi Strategies Alpha Q	30.09	517.265

di DIRITTO ESTERO

Fondo	Data	Quota
Eskatos Capital Man. S.rl		
Eskatos AZ MultiStrategy ILS F.A.I	31.10	142
Eskatos AZ MultiStrategy ILS F.B	31.10	141
Eskatos AZ MultiStrategy ILS F.C	31.10	141
Eskatos AZ MultiStrategy ILS F.D	31.10	141
Eskatos AZ MultiStrategy ILS F.D	31.10	141
Tenax Capital Ltd.		
Tenax Financials P. Pr. CL A	30.09	123,37
Tenax Financials P. Pr. CL D	30.09	90

INDICI E CERTIFICATI

A&P&M Financial

Index	30.11	26.11	Var%
Stoxx Europe 300 Index	8927.55	8879.65	0,59
F.C.I. Index	Provi.	Provi.	Var%
Index	28.11	25.11	0,8
Az. Internazionale	154.51	155.32	-0,52
Mercato Monetario Europeo	113.21	113.22	0,00
Or. Euro. BIT	116.37	116.39	-0,02

Lombardia Via

Tripoli (Euro) Tra	50000	127,25	100,00	127,25
Spagna (Euro) Tra	50000	127,25	100,00	127,25
Tenax (Euro) Tra	50000	127,25	100,00	127,25

Ob. Euro Gov. M/L

138,36	138,24	0,09	1
--------	--------	------	---

Ob. Internazionale Gov.

133,54	132,95	0,45	1
--------	--------	------	---

ETFplus - Mercato Telematico

[illegible]

www.ilsole24ore.com/indicienumer

[illegible]

MERCATO AZ
BOBBA ITALIANA[illegible]

3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†	3.076	3.100	477	-25.58	3.052	3.148	3.020	3.148	22	9	27	24.41	0.51	4.91	27	0.1500	0.90.56	2.878	5.450	3.19	9 1027	M RailWay‡	3.060	3.052	2.56	35.51	3.075	3.066	3.048	3.106	230	73	23	22.15	0.25	4.66	8.94	3.42	23.05	3.020	5.260	3.336	1 2137 *	Crail†
-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------	-------	----	---	----	-------	------	------	----	--------	---------	-------	-------	------	--------	------------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------	--------

[illegible]

0.650	1.290	0.768	321 121x	★	Falken Race	0.813	0.761	0.72	-28.73	0.791	0.755	0.755	0.815	749	1896	1499	43.68	0.49	5.69	230	0.0450	09.05.16
0.770	1.500	0.9187	50 120x2	★	Femini	51.700	82.500	41.20	52.693	51.350	51.100	34772	671	34694	3483399.02	89	10025	4.0400	23.06.16			
0.840	0.715	0.405	195 600x2	★	Fin	0.410	0.407	0.74	13.38	0.409	0.409	0.395	0.410	26	101	4	832	0.551	33	178	0.0140	29.05.16
0.980	10.742	6.655	25257 1111 x	★	FC2-Fia Chrysler	12.700	9.120	11.1	-53.51	7.420	7.120	7.315	1007	1722	17100	35.34	0.73	931	0.0900	18.04.11		
1.236	9.655	5.261	7 1313x	★	Fidia	4.960	4.864	4.48	-22.55	5.003	5.060	4.948	5.060	10	47	2	9.9	1.15	8.00	26	0.0400	16.05.16
1.283	6.123	14.200	16 1211x	★	Fidia Milano	1.266	1.286	1.56	-4.54	1.266	1.305	1.234	1.307	47	37	0	89.7	1.08	-	91	0.2000	07.05.12
1.519	14.510	13.142	25 7901	★	Fila	12.890	13.140	11.24	-21.46	13.140	12.30	12.680	13.900	773	791	2507	968	2.68	4.50	0.0300	23.05.16	
0.261	0.864	0.615	24 1002	★	Fiorani	0.164	0.404	0.29	-5.77	0.410	0.404	0.402	0.416	763	794	293	968	6.61	694			
0.430	0.780	0.509	195 600x2	★	Fioravanti	0.880	4.778	113	-36.20	4.841	4.792	4.718	4.880	2955	6107	29602	15.39	4.65	5.26	2941	0.2550	18.04.16
0.983	2.220	1.356	1 1077	★	Follis																	
0.381	1.600	0.404	66 1369 S	★	Galbetti Prop. S.r.l.	0.397	0.397	0.03	-52.59	0.393	0.383	0.381	0.409	53	45	18	1.06	1.47	-	23	0.0700	15.06.06
0.236	1.500	0.265	4 1332 S	★	Galbetti S.p.A.	2.318	2.272	0.20	-36.13	2.285	2.234	2.238	15	15	7	14.40	0.46	4.38	103	0.1000	23.05.16	
0.930	40.520	21.793	35 1607	★	Gefran	2.550	2.550	-	-46.64	2.594	2.578	2.524	2.620	37	14	37	0.59	0.59	-	37	0.1500	30.04.12
1.365	1.920	11.631	9613 1131 x	★	Generali	11.924	11.640	24.1	-29.55	11.971	11.670	11.660	11.980	12597	15815	188465	9.16	0.19	0.40	18589	0.0700	23.05.16
1.790	4.390	1.951	63 1306 M	★	Genet	1.863	1.872	1.42	-54.91	1.840	1.830	1.812	1.877	507	493	4789	129	3.24	479	0.0000	23.05.16	
0.025	0.713	0.038	188 1000	★	Ignis in Salsomaggi	0.026	0.027	0.23	-62.73	0.026	0.025	0.026	0.026	3	A	-	1.74	-	2	0.0362	18.06.01	
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.404	1.732	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.909	2.845	2.784	5380 1352 x	★	Imposi	1.920	2.804	1.73	-20.63	2.804	2.804	2.804	2.804	15	15	15	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73
1.200	5.404	1.732	1003 1052 x	★	Imposi	1.200	5.4															

[illegible]

PLUS PLUS
24

Diritto
L'UPGRADE DELL'AVVOCATO.

“ART. 2435 TER CODICE CIVILE?
LO TROVO COL MIO
search engine di diritto 24



search engine di next generation.

EASY!„

PLUS PLUS 24 DIRITTO IL MESTIERE DI SEMPRE, CON GLI STRUMENTI DI OGGI.

INDICI

FTSE ITALIA MIB STORICO E SCAMBI

— Indice Ftse Mib Storico
— Scambi

01/01/75 = 1000

Titoli trattati: 1.139.465.747
Contrattazioni Euro: 3.323.981.408
Contratti Totali: 304.542

Dati Aggregati:
Titoli Quotati: 265
In rialzo: 157
In ribasso: 59
Invariati: 18
Non rilevati: 31

Milioni di euro

1750 29/10 30/11 4200

15400 3200
15050 2200
14700 1200

Indice	30.11	Var. ann.	ALTRI INDICI IN %		30 maggio		43.99	29.99	26.99
FTSE EUROSTOXX 100	2.735,10	+0,00	FTSE 15: Small Cap	162,99	+0,00	90,00	90,00	90,00	
Generale	12588,66	-0,20	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Settori									
Alimentari	14970,81	0,00	Cassa dei Raccom.	208,26	-1,29	194,82	194,82	194,82	
Alloggiamento	40674,31	0,56	35,50	90,04	-0,16	18,17	18,17	18,17	
Allestimenti	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Assicurazioni	40674,31	0,56	35,50	90,04	-0,16	18,17	18,17	18,17	
Banche	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,19	16,19	16,19	
Beni di Investimento	14007,00	0,00	18.120	1.531,24	+0,00	150,00	150,00	150,00	
Beni di Consumo	30741,11	1,12	0,00	32,88	-1,09	16,			

[illegible]

16	LG Group	2,900	2,790	304	11,931	2,682	2,682	2,900	8	6000	18000
17	Cisco Merger	2,900	2,900	0	0	2,900	2,900	2,900	8	6000	18000
18	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
19	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
20	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
21	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
22	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
23	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
24	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
25	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
26	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
27	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
28	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
29	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
30	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
31	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
32	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
33	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
34	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
35	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
36	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
37	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
38	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
39	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
40	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
41	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
42	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
43	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
44	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
45	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
46	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
47	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
48	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
49	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
50	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
51	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
52	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
53	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
54	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
55	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
56	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
57	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
58	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
59	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
60	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
61	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
62	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
63	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
64	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
65	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
66	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
67	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
68	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
69	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
70	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
71	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
72	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
73	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
74	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
75	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
76	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
77	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
78	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
79	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
80	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
81	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
82	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
83	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
84	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
85	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
86	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
87	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
88	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
89	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
90	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
91	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
92	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
93	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
94	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
95	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
96	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
97	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
98	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
99	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000
100	Microsoft	1,800	1,800	0	0	1,800	1,800	1,800	8	6000	18000

APPROFONDIMENTI SULLA LISTA DEI SOCI									
Approfondimenti su www.ilsole24ore.com/indicenumeri									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									
L'11.05.2016									

[illegible][illegible][illegible]

IL Sole

24 ORE

www.ilssole24ore.com

24

Contatti e Diffusione

Diritto

[illegible]



NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**



Giovedì
1 Dicembre 2016

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilssole24ore.com
@24NormeTributi



DICHIARAZIONI

Studi di settore, calano i congrui

Giorgio Costa ▶ pagina 51



GIURISPRUDENZA / IL MERITO

Amministratori Srl con vincoli ad hoc

Antonino Porracciolo ▶ pagina 53

Decreto fiscale. Al «Forum lavoro» dei consulenti pacchetto di chiarimenti sulla manovra - Prime risposte di Equitalia sui ruoli

Rottamazione per parti separate

Possibile sanare anche solo uno dei carichi che sono contenuti in una cartella

Salvina Morina
Tonino Morina

L'operazione **rottamazione-cartelle** è già partita. Sono diversi i contribuenti che, per bloccare le **azioni esecutive** dell'agente della riscossione, hanno presentato la domanda di definizione agevolata. Come confermato in alcune **risposte fornite da Equitalia** (le prime da quando è partita l'operazione) in occasione del Forum lavoro dei consulenti del lavoro (si veda articolo in basso), a seguito della presentazione della dichiarazione per fruire della rottamazione, l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definitivi, non può avviare nuove azioni esecutive, o iscriverne nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Altri importanti chiarimen-

ti dell'agente della riscossione riguardano gli importi già versati e la possibilità di scegliere anche uno solo dei carichi compresi in una stessa cartella. Per Equitalia, si considera definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive dovute agli enti previdenziali. Inoltre, è possibile rottamare anche uno solo dei carichi eventualmente compresi in una stessa cartella.

La definizione «facile»

Per agevolare l'operazione, sono ora indispensabili altri chiarimenti. Sono molti i problemi ancora «aperti», a cominciare da quelli relativi alla rinuncia al contenzioso in essere. In base alla norma, la rottamazione agevola i contribuenti con somme affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2016, che non hanno pagato nulla e non hanno presen-

tato ricorso, nonché i contribuenti con contenzioso in corso con sentenze negative o senza sentenze, che hanno pagato poco o nulla.

La definizione fatta da questi contribuenti sarà definitiva, sia nei confronti dell'agente della riscossione per i debiti rottamati, sia nei confronti dell'ente impositore. Essi potranno quindi fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Il contenzioso in corso

La rottamazione è più complicata perché ha il contenzioso in corso. Bisogna perciò capire quali effetti avrà la rinuncia alla lite, perché non tutte le somme in contenzioso sono state affidate all'agente della riscos-

sione. Bisognerà anche capire se sono ammessi alla rottamazione i contribuenti con atti di contestazione sanzioni o atti di accertamento, che, avendo avuto sentenze favorevoli, non hanno alcuna somma affidata all'agente della riscossione, Equitalia o riscossione Sicilia che sia.

La stessa domanda si pone per i contribuenti che, dopo avere ricevuto accertamenti esecutivi, magari per dimenticanza degli uffici impositori, agenzie delle Entrate, Inps o altri, non hanno ancora avuto affidate le somme all'agente della riscossione. Per agevolare l'operazione, è bene che gli stessi contribuenti, se intendono avvalersi della rottamazione cartelle, segnalino la «dimenticanza», con una semplice lettera, agli uffici della riscossione e agli stessi uffici dell'agenzia delle Entrate o dell'Inps.

Si devono evitare disparità di trattamento tra i contribuenti. Parità che, ad esem-

pio, non è rispettata nei casi di contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il debito con l'agenzia delle Entrate in modo rateale. Questi contribuenti, non avendo somme da pagare affidate all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, sono esclusi dalla rottamazione e devono continuare a pagare il debito, con sanzioni e interessi. Sono invece agevolati i contribuenti che, dopo avere ricevuto l'avviso bonario, non hanno pagato nulla e hanno avuto le somme affidate all'agente della riscossione entro il 2016, per imposte, sanzioni, interessi, aggi e spese. In questo caso, essi potranno accedere alla rottamazione, beneficiando dell'azzeramento delle sanzioni e relativi aggi e degli interessi di mora e di dilazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guida al decreto fiscale

Alle pagine 48 e 49 i chiarimenti sulla rottamazione delle cartelle

Il Sole **24 ORE**.com

Quotidiano del Fisco

APPROFONDIMENTO

Notifiche via Pec per accertamenti e riscossione

di **Benedetto Santacroce** e **Alessandro Mastromatteo**

Dal 1° luglio 2017 possibile notificare a mezzo Pec degli avvisi di accertamento; eliminazione dell'obbligo di notificare a mezzo Pec di cartelle di pagamento e atti della riscossione emessi nei confronti dei contribuenti o di coloro che ne avessero fatto richiesta; riapertura dei correlati termini di impugnazione per cartelle notificate, dal 1° giugno 2016, con modalità diverse dalla Pec.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

LA NOVITÀ

Sul Quotidiano del Fisco spazio alle lettere inviate dagli abbonati

Uno spazio per i professionisti e addetti ai lavori, per raccogliere idee, spunti e considerazioni: sul Quotidiano del Fisco nasce una sezione dedicata alle lettere degli abbonati.

Ogni giorno sarà pubblicata una mail inviata all'indirizzo: lettere@ilssole24ore.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali. Delibere oltre il termine

Aliquote in ritardo, il Tar blocca i ricorsi del Mef

Francesco Giambelluca

Il ministero dell'Economia non ha interesse a impugnare la **delibera**, adottata **oltre i termini di legge**, con la quale il comune modifica l'**aliquota di un tributo locale**. La terza sezione milanese del **Tar Lombardia**, con la sentenza n. 2259/2016 depositata ieri, ha così dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso promosso nel 2015 dal ministero dell'Economia e delle Finanze per l'annullamento delle delibere con le quali il Comune di Voghera aveva adeguato le aliquote dei tributi comunali in data 7 agosto 2015 e quindi dopo il termine ultimo fissato dalla legge al 30 luglio di ciascun anno (poi prorogato al 31 con una norma di interpretazione autentica).

La vicenda è simile a quella di molti altri comuni italiani che si sono visti impugnare dal Mef le delibere di adeguamento delle aliquote perché approvate dopo il termine del 30 luglio.

Sino ad ora, nessun tribunale amministrativo ha dubitato circa la perentorietà del termine per approvare le aliquote. Molti giudici amministrativi hanno, anzi, riconosciuto la legittimazione a impugnare e l'interesse ad agire in capo al ministero dell'Economia e. Tra questi il Tar Catanzaro e lo stesso Tar Milano, nonché il Consiglio di Stato in numerose sentenze. Solo il Tar Trieste, il 22 aprile 2016, si era espresso per l'inammissibilità del ricorso.

Con quest'ultima sentenza il Tar Milano è tornato a rimeditare la questione e, pur riconoscendo la legittimazione ad impugnare in capo al ministero, ha riaffermato che devono contestualmente sussistere entrambe le condizioni per proporre il giudizio: sia la legittimazione, sia l'interesse a ricorrere, ovvero a perse-

guire una apprezzabile utilità che deriverebbe dall'accoglimento del ricorso.

Posto che dall'applicazione di aliquote più basse rispetto a quelle modificate seppur oltre il termine dai Comuni non deriva alcun danno diretto al ministero dell'Economia, questo non può aver interesse ad impugnare le relative deliberazioni, in quanto

LA SENTENZA

Dal mancato rispetto della scadenza nessun danno diretto al ministero che pertanto non ha interesse a impugnare

non trarrebbe alcuna utilità dal loro eventuale annullamento e, pertanto, osserva il Tar Milano nella sentenza, «in mancanza di deduzioni specifiche in ordine all'interesse ad agire, la domanda giudiziaria proposta innanzi al giudice amministrativo si traduce in una mera e inammissibile richiesta di ripristino della legalità violata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMA

Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dai medesimi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 Cpc: la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivargli dall'eventuale annullamento dell'atto (...). Non risulta sufficiente l'astratta possibilità di impugnare una delibera per sostanziare in concreto l'interesse del Mef, che deve risultare portatore di un'utilità ricavabile dall'annullamento degli atti impugnati.

Tar Lombardia, sede di Milano, sezione III, sentenza 2259/2016

Ddl di bilancio. Con un anno di anticipo si potrà attingere al 95% della pensione teorica, con due al 90%

Ape in base agli anni di fruizione

Maria Carla De Cesari
ROMA

La percentuale massima dell'anticipo pensionistico andrà modulata in base al numero di anni di fruizione e in modo tale da non generare un gap troppo rilevante tra l'**assegno Ape** e il trattamento pensionistico sul quale si deve scontare l'ammortamento del «prestito». L'ipotesi è consentire di attingere al 95% della pensione teorica con un anno di anticipo e al 90% con due anni. Questa specificazione dovrebbe essere contenuta nel **decreto** che darà attuazione all'Ape una volta approvata la legge di Bilancio. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, che ieri è intervenuto al **Forum lavoro**, il convegno via satellite organizzato dai consu-

lenti del lavoro.

Nannicini ha spiegato che la possibilità di chiedere l'Ape decorrerà da maggio per consentire a tutti gli operatori coinvolti - Inps, banche e assicurazioni - di prepararsi. L'Ape costituisce uno strumento che deve rispondere alle esigenze di aziende e lavoratori. Per questo ha più valenze: assistenziali per l'Ape social, finanziaria per chi desidera «acquistare» un po' di tempo per sé.

Nannicini ha poi auspicato che

LE INDICAZIONI

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Nannicini: l'anticipo potrà essere chiesto a partire da maggio

in primavera possa essere approvato definitivamente il Ddl sul lavoro autonomo, all'esame della Camera, dopo l'approvazione da parte del Senato. «Al netto delle incertezze politiche» Nannicini ha parlato di due delle deleghe contenute nel Ddl: quella sulla sussidiarietà prevede l'affidamento agli Ordini di funzioni pubbliche e «il miglior modo per prepararsi ad attuarla è coinvolgere le rappresentanze delle professioni» (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).

Quanto alla previsione, per le Casse professionali, di gestire nuovi strumenti di welfare, Nannicini ha parlato della possibilità di un intervento complessivo in cui si concretizzi anche l'impegno del Governo, «accettato» durante la discussione della legge di Bilancio, di destinare le risorse

se della spending review delle Casse a interventi a favore dei professionisti.

Durante il Forum si è parlato anche di politiche attive con Salvatore Pirrone, direttore dell'agenzia Anpal. Pirrone ha parlato di accreditamento delle agenzie per il lavoro (quelle autorizzate per somministrazione e intermediazione potranno farlo dal portale Anpal con le credenziali utilizzate per Clicklavoro) e ha anticipato che si sta lavorando alla definizione di offerta congrua in base alla professionalità (nel frattempo valgono i vecchi criteri imperniati su distanza della sede di lavoro e di importo dello stipendio) mentre si riflette sui livelli essenziali per i centri per l'impiego distinti in base alle caratteristiche territoriali. Nel frattempo dal 1°

gennaio partirà, nelle regioni del Sud, il bonus sui contributi per i nuovi contratti a tempo indeterminato. L'agevolazione sui contributi a carico del datore di lavoro, fino a 8.060 euro, durerà un anno e potrà essere recuperata con l'Uniemens entro febbraio 2019.

L'incentivo sulle assunzioni al Sud ha come contraltare un aiuto, previsto nel Ddl di Bilancio, per le aziende che assumono ragazzi dopo un percorso di apprendistato o di alternanza scuola-lavoro: si tratta di un risparmio di 9.750 euro in tre anni sui contributi previdenziali. L'alternanza scuola-lavoro sta producendo i primi risultati: sono mille le imprese finora iscritte nel registro delle «offerte» destinate alle scuole. «E l'apprendistato di primo livello» ha detto il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba - ha segnato un aumento del 15% nel periodo gennaio-agosto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



F2A.
DALLA GESTIONE DEL PAYROLL ALLA CONTABILITÀ.
SCEGLI L'ESPERIENZA DI UN PARTNER QUALIFICATO.

FLESSIBILITÀ, COMPETENZE E SERVIZI A TUTTO TONDO:
SCEGLI LA FORMULA GIUSTA PER FAR CRESCERE LA TUA AZIENDA.

Sappiamo che solo un'azienda efficiente da un punto di vista dei servizi è un'azienda in grado di dedicarsi alla ricerca, allo sviluppo del brand e alla crescita del proprio business. Per questo, da oltre 50 anni, mettiamo in campo la nostra esperienza per dare alla vostra Direzione Risorse Umane e alla vostra Direzione Finanziaria un unico interlocutore e una rete di servizi integrati per la gestione in outsourcing del payroll, dell'amministrazione del personale e della contabilità. Qualunque siano le vostre esigenze, abbiamo la soluzione. In Italia e all'estero.

F 2 A
FIS ANTEX
THE RIGHT FORMULA FOR YOUR BUSINESS
www.f2a.biz

GUIDA AL DECRETO FISCALE/3

06

Rottamazione cartelle/2

Stop a sanzioni e interessi

Rosanna Acierio

■ Rilevanti sono i benefici derivanti dalla **rottamazione dei ruoli**, soprattutto qualora le **cartelle di pagamento** siano state notificate in tempi ormai lontani. Ai debitori che optano per la definizione agevolata viene, infatti, data la possibilità di estinguere il debito di imposta senza corrispondere le **sanzioni amministrative** e gli **interessi di mora**, ovvero di estinguere il debito contributivo, senza versare le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Ma per capire bene quali sono le somme effettivamente dovute a seguito della rottamazione, è opportuno fare alcune precisazioni in merito a quanto viene generalmente riportato nella cartella di pagamento. Nel caso di notifica di una cartella di pagamento per debiti tributari, infatti, il contribuente è tenuto a versare somme di natura e importo diversi, a seconda di quando avviene il pagamento.

Qualora, in particolare, il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare le seguenti somme:

- le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo applicati dall'Ufficio al tasso annuo del 4% dal giorno successivo a quello in cui il pagamento delle maggiori imposte si sarebbe dovuto effettuare fino al giorno di affidamento delle somme dovute all'Agente della Riscossione;
- le sanzioni applicate dall'Ufficio;
- gli oneri della riscossione, fino al 2015 nella misura del 4,65% da applicare sulle predette somme;
- le spese di notifica della cartella esattoriale pari a 5,88 euro.

Laddove, invece, il versamento dovesse avvenire decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, occorre versare le seguenti somme:

- le maggiori imposte accertate e iscritte a ruolo;
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- le sanzioni;
- gli interessi di mora, secondo un tasso annuo variabile (attualmente pari al 4,13%), che lo stesso Agente della Riscossione calcola solo sulle sole imposte, e non anche sulle sanzioni e sugli interessi dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento delle somme dovute;
- gli oneri della riscossione in misura piena, pari fino al 2015 all'8% e dal 2016 pari al 6%, da applicare su tutte le predette somme;
- le spese di notifica della cartella pari a 5,88 euro.

In caso di rottamazione, l'unico importo richiesto è, dunque, costituito:

- dalle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- dalle somme maturate a favore dell'Agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- dalle eventuali spese maturate a seguito dell'avvio di procedure esecutive;
- dalle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l'aggio della riscossione (commisurato però soltanto a tale importo), le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.

I casi pratici

ESEMPIO/1

L'agenzia delle Entrate ha accertato una maggiore Irpef per l'anno di imposta 2011 con un avviso bonario (ex art. 36-bis Dpr 600/73) notificato nel 2013. Non avendo definito l'atto mediante il pagamento, nel 2014 il contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento da parte di Equitalia in cui sono indicate le seguenti voci con aggio all'8%

LA CARTELLA ESATTORIALE	
Irpef	2.500
Sanzioni	750 (pari al 30% della maggiore imposta)
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	200
Interessi di mora	257
Aggio della riscossione	297
Spese di notifica	5,88
Totale da versare	4.009
L'IMPORTO DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE	
Imposta sul valore aggiunto iscritta a ruolo	2.500
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	200
Aggio della riscossione	216
Spese di notifica	5,88
Totale da versare	2.922 (-27%)
Differenza con l'importo della cartella	1.088

ESEMPIO/2

L'agenzia delle Entrate ha accertato una maggiore Ires, Irpef e Iva per l'anno di imposta 2010 con un avviso di accertamento esecutivo notificato nel 2014. Non avendo definito l'atto mediante il pagamento, né avendolo impugnato dinanzi alla Ctp, nel medesimo anno 2014 il contribuente ha ricevuto una lettera di presa in carico delle somme da parte di Equitalia in cui sono indicate le seguenti voci con aggio all'8%

LA PRESA IN CARICO DELLE SOMME	
Ires, Irpef e Iva	100.000
Sanzioni	100.000 (pari al 100% della maggiore imposta)
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	16.000
Interessi di mora	10.280
Aggio della riscossione	18.102
Spese di notifica	5,88
Totale da versare	244.388
L'IMPORTO DOVUTO CON LA ROTTAMAZIONE	
Imposta sul valore aggiunto iscritta a ruolo	100.000
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	16.000
Aggio della riscossione	9.280
Spese di notifica	5,88
Totale da versare	125.286 (-49%)
Differenza con l'importo della cartella	119.102

IL RAPPORTO CON LE PROCEDURE IN CORSO

Rate e liti non bloccano l'accesso alla chiusura

Luigi Lovecchio

■ Le principali criticità della **rottamazione** riguardano i rapporti con le **rateazioni** in corso e con i **giudizi pendenti**. Sono ammessi alla **procedura agevolata** anche i soggetti che hanno dilazioni in essere o scadute. I primi, però, sono penalizzati, poiché per essere ammessi ai benefici devono pagare le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016. Se il debitore ha rate scadute pregresse che tuttavia non hanno comportato la decadenza della dilazione occorre fare i conti con le regole di imputazione dei pagamenti, contenute nell'articolo 31 del Dpr 602/73. In forza di questa disposizione, i versamenti vengono imputati con precedenza alle quote vecchie. Si sostiene quindi che se si vuole rispettare la suddetta condizione di accesso, è necessario pagare tutti gli importi scaduti e in aggiunta quelli che scadono entro fine anno. Si tratta tuttavia di interpretazione in alcun modo non condivisibile, né sotto il profilo letterale né sotto quello sistematico. La

norma di riferimento è infatti chiara nel prescrivere unicamente il versamento delle somme in scadenza nell'ultimo trimestre. D'altro canto, trattandosi di previsione eccezionale, appare del tutto logico che essa deroghi alle regole ordinarie di imputazione dei pagamenti. Sotto il profilo sistematico, inoltre, risulta oltremodo irragionevole penalizzare ulteriormente i debitori adempienti rispetto ai soggetti che non hanno mai pagato nulla. Si rileva inoltre che nulla vieta che le rate siano pagate in ritardo, rispetto alla scadenza. Trattandosi di condizione di accesso alla sanatoria, la stessa deve essere a nostro avviso rispettata, al più tardi, alla data di presentazione della domanda. Per le rate che scadono dal 1° gennaio 2017, relative a debiti inclusi nell'istanza di definizione, la legge di conversione ha disposto la sospensione dei pagamenti, sino al termine di corresponsione della prima o unica rata della rottamazione. Con riguardo ai contenziosi in corso, la normativa si limita a prevedere che con la presentazione della domanda il debitore rinunci alla prosecuzione del giudizio. I dubbi maggiori si presentano quando oggetto dell'impugnazione non è direttamente l'affidamento a Equitalia ma l'avviso di accertamento dal quale

l'affidamento promana. In tale eventualità, se il carico affidato contiene l'intero importo accertato, la definizione comporterà *ope legis* la cessazione della materia del contendere. Si pensi all'iscrizione a ruolo effettuata dopo una sentenza di Ctr favorevole al Fisco. Se invece si tratta di un importo che rappresenta una porzione del tutto, non è chiaro cosa accada alla quota non definita. Si pensi all'affidamento trasmesso dopo una pronuncia di Ctp favorevole al Fisco, pari a due terzi dell'accertato. La soluzione più equilibrata dovrebbe consistere nella prosecuzione del giudizio per la porzione non rottamata. Se così non fosse, il costo della sanatoria si incrementerebbe molto, poiché oltre all'importo determinato con stralcio di sanzioni e interessi di mora, occorrerebbe pagare la cifra residua calcolata per intero. Le difficoltà di conteggio correlate alla pendenza di contenziosi inducono ad escludere che la mera presentazione dell'istanza possa essere considerata manifestazione di volontà sufficiente a rendere irrettabile l'opzione per la definizione. A tale scopo, deve considerarsi rilevante il pagamento della prima o unica rata. Solo dopo questo adempimento, l'impegno a rinunciare al giudizio diventa irreversibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MULTE STRADALI E BOLLO AUTO

Risparmi solo sugli interessi e niente sconti su alcol e droga

Maurizio Caprino

■ Risparmi limitati sulle **multe stradali** arretrate e possibilità di sanare le pendenze sul **bollo auto** su tutto il territorio nazionale. Per cittadini e imprese che possiedono un veicolo, la rottamazione delle cartelle prevista dal Dl 193/2016 si declina in questo modo.

Sul fronte delle multe, la norma prevede un regime particolare. Dato che il debito - contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria - non è un tributo ma una sanzione, non può valere la regola generale stabilita dall'articolo 6 secondo cui vengono abbuonati gli interessi e le sanzioni: il comma 1 dello stesso articolo dispone che si azzerino solo i primi e aggiunge che tra essi sono comprese anche le maggiorazioni ex articolo 27 della legge 689/1981.

In realtà, nel caso delle multe, le maggiorazioni sono la voce principale di esborso legata al trascorrere del tempo: il 10% per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Per tutto questo periodo, non sono dovuti gli interessi di mora, che "entrano in gioco" solo a partire dalla scadenza del termine entro il quale il debitore deve normalmente pagare la cartella.

Tutto ciò non toglie che la convenienza della rottamazione sia limitata, perché spesso per chi non paga in tempo le multe la maggior parte dell'aggravio consiste nel raddoppio della sanzione che

scatta 60 giorni dopo la notifica del verbale e non rientra nella sanatoria.

Inoltre, non sono sanabili le violazioni di carattere penale, che in materia stradale sono poche ma pesanti (come la guida in stato di ebbrezza da 0,81 grammi/litro in su, mentre quella da 0,51 a 0,8 vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l'effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente (ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio), la fuga dopo incidente con danni a persone e l'omissione di soccorso a feriti in incidente.

Sul fronte del bollo, va detto che la rottamazione è possibile sempre e comunque. Infatti, l'estensione della sanatoria ai debiti verso enti territoriali è subordinata alla volontà degli enti stessi e il bollo spetta alle Regioni, ma la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale. La formulazione definitiva del comma 1 dell'articolo 6 "salva" anche i debitori della Regione Piemonte, che per alcuni anni ha effettuato la riscossione tramite ingiunzione fiscale e non tramite ruoli: rispetto al testo di partenza, è stato tolto il riferimento ai ruoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI FOCUS SUI PROFESSIONISTI

01 | MARTEDÌ 29 NOVEMBRE
Le comunicazioni Iva e i tagli agli adempimenti, le sanzioni, la trasmissione telematica

02 | IERI
Il nuovo calendario fiscale, i cambiamenti della dichiarazione precompilata, la pausa estiva degli adempimenti

03 | OGGI
La rottamazione delle cartelle

04 | DOMANI
Le regole per i professionisti: prelievi, chiusura partite Iva, spese di trasporto

05 | LUNEDÌ 5 DICEMBRE
La nuova voluntary

06 | MARTEDÌ 6 DICEMBRE
L'integrativa a favore e le nuove regole per i pagamenti con l'F24

07 | MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
Come cambiano i rimborsi dell'Iva

08 | GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Depositi Iva e accise

IN EDICOLA

I NUOVI STRUMENTI PER GESTIRE IL LAVORO CHE CAMBIA.

NUOVI RAPPORTI DI LAVORO
GUIDA AI CONTRATTI DI AGENZIA INTERNAZIONALI

a cura di Alessandro Limatola | LIMATOLA ASSOCIATI

DA MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90€*

La collana del Sole 24 ORE **Nuovi rapporti di lavoro** è uno strumento indispensabile per gestire gli adempimenti previdenziali e fiscali di particolari settori e figure professionali. Il secondo volume, **Guida ai contratti di agenzia internazionali**, illustra i contratti di agenzia vigenti nei 56 paesi esaminati e supporta l'operatore nella verifica delle norme vigenti nel luogo in cui si svolgerà l'attività dell'agente.

www.rapportilavoro.ilssole24ore.com

Il Sole **24 ORE**
www.ilssole24ore.com

TRIBUNALI D'ITALIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO n. 2/2010
G.D. DOTT. GRAZIANO
LIQUIDATORE GIUDIZIALE PROF. AVV. GUGLIELMO LANDOLFI
Tel. 081/5495396 - guglielmolandolfi@alice.it

Il dott. Nicola Graziano ordina la vendita della piena proprietà del seguente lotto unico: complesso immobiliare sito in Milano, via Socrate n. 46; nonché dell'unità immobiliare al p. 2, non risultante dalla trascrizione del decreto di ammissione al concordato preventivo, ma interessante la stessa procedura. L'immobile risulta attualmente occupato, sine titulo, da terzi.

Prezzo di riferimento Euro 2.748.236,00 (prezzo ribassato del 40% rispetto al valore di stima), qualora la vendita sia soggetta ad IVA la parte è tenuta a versarla nei termini previsti o al massimo improrogabilmente entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Offerta minima presentabile Euro 2.061.177,00 (corrispondente al 75% del prezzo di riferimento)

Non emergono diritti di terzi opponibili al liquidatore giudiziale.

La vendita si perfeziona nel momento del deposito in cancelleria del decreto di trasferimento; essa avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, a corpo e non a misura. Eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti, c/o sequestri, saranno cancellate a spese dell'aggiudicatario e a cura del liquidatore giudiziale.

Il termine per la presentazione dell'offerta di acquisto è fissato per il giorno 13/02/2017.

La data di apertura delle buste e dell'eventuale gara tra gli offerenti è fissata per il giorno 14/02/2017, ore 12.00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa con le seguenti modalità alternative:

- 1) deposito c/o la cancelleria di uno o più a/c n.t. pari al 15% del prezzo intestati all'ufficio, di cui il 10% per cauzione e il 5% per spese;
- 2) accreditato a mezzo di bonifico o deposito su conto corrente intestato al "Concordato preventivo n. 2/2010" (IBAN: IT 60 X 01010 03401 100000590005) di somma pari a 1/10 del prezzo per cauzione, ed 1/20 per spese, che si intende offrire.

Per visionare il testo integrale e per maggiori informazioni rivolgersi in Cancelleria o visitare i siti internet www.asteanunci.it e www.asteggiadite.it.

IL GIUDICE DELEGATO
Dr. Nicola Graziano

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. Fall.

Liquidazione concordataria n. 28/12
G.D. Dr. Fabio De Palo - Liquidatore Giudiziale: Avv. Vincenzo De Sensi

Avviso di Vendita

Si rende noto che è stata disposta la vendita a mezzo di procedura competitiva dei seguenti beni immobili:

Lotto A: immobile sito in Pontecorvo (FR), Via di Sopra n. 7, costituito da un fabbricato ciclo/terra. La superficie coperta è di 383 mq e quella scoperta di 235 mq. Prezzo ribassato Euro 74.240,00 rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto B: complesso immobiliare sito in Alatri (FR), Via Sisto Vinciguerra n. 4. La superficie coperta lorda è di 2.375 mq complessivi. La superficie scoperta è di mq 715. Prezzo ribassato Euro 547.200,00, rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto C: stabile ubicato nel centro storico di Fiumi (FR), Via Vecchia n. 95. La superficie lorda è di 10.300 mq ed il fabbricato sorge su un'area di circa 2.500 mq, la cui superficie calpestabile è di 3.400 mq. Prezzo Euro 2.355.200,00 rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto D: immobile sito in Trecchina (PZ) alla Via G. Marconi nn. 20,22,26. La superficie coperta è di 657,73 mq e quella scoperta di 683 mq. Prezzo Euro 291.328,00 rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto E: complesso immobiliare sito in Città della Pieve (PG) sito tra Via Vannucci n. 42 e Via Barbacane n. 7 la cui superficie commerciale è di 4.085 mq. Prezzo Euro 2.048.000,00 rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto F: immobile sito in Guardea (TR) alla Via del Gioco n. 4 la cui superficie è pari a 1.770 mq. Prezzo Euro 896.000,00, rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto G: immobile sito in San Nicola Arcella (CS) in Via Nazionale n. 13 di consistenza commerciale di circa 860 mq. Prezzo Euro 230.400,00 rilancio minimo Euro 5.000,00

Lotto H: complesso immobiliare in Genova, Piazza Pedro Ferreira 3/a, superficie 1.884 mq. Prezzo € 2.880.000,00, rilancio minimo € 5.000,00.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

TRIBUNALE DI BERGAMO

Curno (Bg), Loc. Marigolda - via Emilia - Abitazione unifamiliare su tre pp. composta da cucina, sei vani, due disegni, wc con antibagno, due bagni e portico al p. rialzato; due vani, bagno e terrazzo al p. primo; locale caldaia, sette vani, due disegni, wc ed autorimessa al p. interrato. Prezzo base Euro 739.149,00. Rilancio Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 21/2/2017 ore 15.00. G.E. Dott.ssa L. Giraldi. Professionista delegato alla vendita Dott. C. Mallardo. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteanunci.it. Rif. RGE 1365/10

TRIBUNALE DI BERGAMO

Cene (Bg) - Via Vall'Alta - Lotto 5: Complesso immobiliare formato da a) deposito su tre pp. (semicantina rialzata e primo) per complessivi quattro locali ed accessori; b) cinque laboratori con ripostiglio e servizio, suddivisi in due corpi di fabbrica; c) autorimessa al p. primo sottostrada con area scoperta. Presenza difformità. Prezzo base Euro 575.691,00. Rilancio Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 16/2/2017 ore 10.00. G.E. Dott.ssa L. Giraldi. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa N. Morelli. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426 e www.asteanunci.it. Rif. RGE 176/10

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

PROC. EXEC. RGE 298/2010 G.E. Dott. ssa Diana. Il delegato avv. Marcello de Giorgio vende senza incanto il 17.01.2017 ore 15.30 presso C.A.A.P. in Napoli via Toledo 429 la Piena proprietà di un complesso alberghiero in Boscorease (Na) alla Via Annunziata n.1, con area esterna di 3ha 28 are e 86 centiare e 6 corpi di fabbrica. Esiste Concessione Edilizia n. 1 del 08/07/2001 con abusi non sanabili colpiti da ordinanza di demolizione del 24/09/2008 (prot. n. 002514); Occupato da terzi senza titolo. Vi è confisca penale non definitiva. **PREZZO BASE: EURO 5.311.495,00 OFFERTA MINIMA: EURO 3.983.621,00 (75% del prezzo base) Aumento minimo € 20.000,00 in caso di gara.** Le offerte di acquisto vanno presentate con domanda in bollo, unitamente ad un A.C. n.t. pari al 10% del prezzo offerto intestato a Proc. Exec. 298/2010 - avv. Marcello de Giorgio e vanno depositate in busta chiusa senza annotazioni presso lo studio in Napoli Via N. Tommaso n.9 entro le ore 18 del giorno 16.01.2017, previo appuntamento. Ordinanza, avviso di vendita e relazione di stima con allegati sono pubblicati sul sito <http://legale-system.it-sole24ore.com/legale>. Fascicolo consultabile presso Canc. Tribunale Espropro. Info avv. Marcello de Giorgio tel. 081/643878.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

Ciascun interessato dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 potrà presentare in busta chiusa personalmente o tramite legale munito di delega scritta e previa identificazione, l'offerta di acquisto, irrevocabile per 60 giorni, presso lo studio del Liquidatore Avv. Vincenzo De Sensi in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, scala B, piano 3, int. 7.

Saranno ritenute valide le domande pervenute entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 18.01.2017.

Apertura buste con eventuale gara presso lo stesso luogo giorno 19.01.2017 ore 15.00

Info su www.asteanunci.it e www.astevvisi.it.

TRIBUNALE DI VENEZIA

PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO N. 14/2016 R.G.
AVVISO DI GARA PER LA VENDITA DI AZIENDA

La sottoscritta, Dott.ssa Federica Candiotti, con studio in 30714 Venezia Mestre, Via Miranese n. 21, telefono 041.988733, fax 041.962210, e-mail: f.candiotti@studiocandiotti.it, Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo n. 14/2016 R.G. del Tribunale di Venezia (Società "BMC SOC. COOP. PER AZIONI" IN LIQUIDAZIONE, già Nuova Tubital soc. coop. per azioni in liquidazione, con sede legale in Venezia, frazione Marghera, Via delle Querce n. 45, Codice Fiscale, P.Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare 04191010276, R.E.A. VE - 165143), pubblica il seguente

AVVISO DI VENDITA

Giusta decreto del tribunale di Venezia del 25 novembre 2016 è stata disposta l'apertura del **procedimento competitivo ex art.163bis l.fall.** volto alla ricerca di interessati all'acquisto dell'azienda - attualmente concessa in affitto alla società Tubital S.r.l., come da contratto di affitto di azienda commerciale con proposta irrevocabile di acquisto del 28.4.2016 al nn. 5914/18.849 di rep./racc. a rogito Notaio Gottardo in Padova e atto di accertamento di avveramento di condizione sospensiva di efficacia di data 18.5.2016 al nn. 59.239/18.892 di rep./racc. a rogito notaio Gottardo in Padova - di proprietà della società "BMC SOC. COOP. PER AZIONI" IN LIQUIDAZIONE, già NUOVA TUBITAL SOC. COOP. PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Venezia, frazione Marghera, Via delle Querce n. 45, Codice Fiscale, P.Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare 04191010276, R.E.A. VE - 165143 in concordato preventivo, società operante nel settore della progettazione e costruzione di carpenteria in genere, di impianti industriali petroliferi, chimici e termoelettrici, apparecchi a pressione, torri di distillazione, scambiatori di calore, forni in acciaio comune e speciali, relative manutenzione e riparazione, installazione di impianti elettrici senza autorizzazione, impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita all'ente distributore.

L'azienda è composta da:

- Beni mobili (impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, arredi, apparati hardware e programmi software);
- Compendio immobiliare;
- Contratti aziendali pendenti (contratti ICT, software, certificazioni di qualità internazionali, contratti di leasing strumentale, licenze informatiche e di assicurazione, contratti relativi ad utilities);
- Un contratto di impresa in corso di esecuzione con committente cinese;
- I segni distintivi (compreso l'uso della denominazione sociale dell'affittante).

Le offerte dovranno essere presentate presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Venezia entro le ore 12.00 del giorno anteced

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Dichiarazioni. I dati sul 2015 diffusi ieri dalle Entrate indicano una flessione dei soggetti sottoposti a Gerico

Studi di settore, congruità in calo

Disponibile il nuovo software per le segnalazioni all'Agenzia

Giorgio Costa

■ Diminuisce il numero degli studi di settore presentati, aumentano gli importi medi dichiarati ma **diminuiscono i soggetti "congrui"**. Segno, anche, che i **correttivi anticrisi** riducono il divario tra reddito ipotizzato e reddito reale, ma non ne annullano la distanza. Intanto, dalle Entrate arrivano importanti novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore in quanto da ieri sul sito dell'Agenzia è disponibile il **software Segnalazioni 2016** con cui il contribuente può segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, semplificando la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Modelli 2015 a disposizione

Inoltre, sempre da ieri, i contribuenti hanno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d'imposta 2015 e l'esito dell'applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell'ultima versione del software Gerico. Sullo stesso sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. E, utilizzando un'applicazione

ad hoc, gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non. Le interrogazioni possono essere effettuate per anno, macrosettore e tipologia di dichiarazione presentata o per singolo studio di settore.

I numeri degli studi di settore

Tornando ai dati numerici sugli studi di settore, i dati diffusi ieri indicano che tra 2013 e 2015 il numero delle posizioni è sceso da 3,81 a 3,46 milioni; una flessione di circa 342 mila unità che è la conseguenza da un lato della chiusura di partita Iva per effetto della crisi ma anche causata dal passaggio al regime dei forfettari che non applicano gli studi. In flessione (ma meno rispetto alle posizioni) anche i volumi dei ricavi e dei compensi che scendono dai 781 miliardi del 2013 ai 742,2 miliardi del 2015 (-390 miliardi); comunque sia, il dichiarato medio per posizione si attesta a 213,989 euro, frutto però della media tra gli 85,476 euro delle persone fisiche, i 244,231 euro delle società di persone e i 634,441 delle società di capitali.

Per quanto riguarda, invece, la fedeltà delle dichiarazioni a quello che gli studi ipotizzavano, nel 2015 le posizioni "congrue"

sono risultate pari al 64,97%, un dato in decisa flessione rispetto al 66,23% del 2014 ma soprattutto al 71,94% del 2013. Inversamente, sono aumentate le posizioni non congrue (1.215.048) che sono salite a quota 35,03% contro il 33,77% del 2014 e il 28,06% del 2013. Se consideriamo anche i contribuenti che sono diventati "congrui" adeguandosi agli studi di settore il dato del 2015 sale al 73,63%, che si confronta con il 75,12% del 2014 e l'80,52% del 2013.

L'impatto dei correttivi

Numeri che inducono a ritenere che, nonostante gli "sforzi" di adeguamento degli studi di settore attraverso lo strumento dei correttivi, si amplia il divario tra il reddito "stimato" degli studi di settore e quello reale (o comunque dichiarato dai contribuenti). Comunque sia, i correttivi hanno "lavorato", tanto che 313.418 posizioni (il 13,91% dei non congrui) sono diventate "congrue" proprio grazie ai correttivi che hanno "abbattuto" ricavi per oltre 1,6 miliardi di euro. Correttivi che sono intervenuti anche sulle altre posizioni non congrue (1.092.998) e pur abbattendo redditi o ricavi per oltre 2,2 miliardi non sono riusciti a portare i soggetti in ambito di congruità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trend degli studi di settore

Il confronto tra congrui e non congrui tra il 2013 e il 2015			
	2015	2014	2013
Posizioni	3.468.726	3.756.711	3.810.484
Ricavi/compensi dichiarati (in mld di euro)	742,269	763,373	781,088
Ricavi/compensi dichiarati medi (in euro)	213.989	203.203	204.984
Posizioni congrue	2.253.678 (64,97%)	2.488.05 (66,23%)	2.741.349 (71,94%)
Posizioni non congrue	1.215.048 (35,03%)	1.268.652 (33,77%)	1.069.135 (28,06%)
Posizioni congrue + non congrue adeguate al ricavo/compenso puntuale	2.554.185 (73,63%)	2.821.951 (75,12%)	3.068.316 (80,52%)
L'impatto dei correttivi per la crisi economica (periodo d'imposta 2015)			
	Posizioni	%	Importi
Posizioni congrue per effetto dei correttivi relativi alla crisi economica (% su tot. posizioni congrue)	313.418	13,91%	
Valore dei correttivi (in mln di euro)			1.642,399
Posizioni non congrue con presenza dei correttivi relativi alla crisi economica (% su tot. posizioni non congrue)	1.092.998	89,96%	
Valore dei correttivi (in mln di euro)			2.249,764

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Mef

Obblighi Ue. Avviata la consultazione sulla bozza di decreto per recepire la quarta direttiva

Riciclaggio, in arrivo le nuove sanzioni

Valerio Vallefuoco

■ In **consultazione** sul sito del Mef la **bozza di Dlgs** che deve recepire, entro il 2016, la **IV direttiva anticiclaggio**. Sul versante delle sanzioni penali, si limita la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30 mila euro di multa. Nel nuovo progetto normativo, infatti, assumono rilievo penale le seguenti condotte: ■ di chi, tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni re-

lative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10 mila a 30 mila euro); ■ di chi, tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, allo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10 mila a 30 mila euro); ■ del cliente che, obbligato a fornire dati e informazioni necessarie per l'adeguata verifica della

clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, salvo che il fatto costituisca più grave reato (reclusione da tre mesi a 1 anno e multa da 1.500 a 10 mila euro); ■ di chi viola il divieto di comunicazione di agli altri articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 5 mila a 30 mila euro); ■ di chi, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizza carte di credito o di pagamento, o qualsiasi documento analogo (reclusione da uno a cinque anni e multa da 30 a 1.550 euro); stessa pena per chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento o altro documento analogo o possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Quanto alle sanzioni ammini-

strative, il decreto ne gradua l'entità a tipologia tra i soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi e istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo. L'articolo 67 prevede, infatti, che nell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Mef e le autorità di vigilanza considerino ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta fino a un terzo. Sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 689/81 per ciò che attiene al corso formale, alla continuazione e all' reiterazione delle violazioni. Il legislatore della riforma, inoltre, facendo proprio l'insegnamento del giudice costituzionale secon-

do cui nel caso delle sanzioni amministrative non è applicabile, se non espressamente previsto dalla legge, il principio di retroattività della legge più favorevole, introduce nell'apparato sanzionatorio anticiclaggio il principio secondo cui «nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del presente decreto non costituisce più illecito». Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della violazione, se più favorevole, compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta. Sarà, pertanto, necessario per l'interprete e per gli operatori rivalutare ogni singola fattispecie pregressa ai fini di verificarne la punibilità in via penale o amministrativa e valutare altresì eventuali ipotesi di trattamento sanzionatorio favorevole applicabile ai nuovi procedimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti. La categoria all'attacco sulle nuove comunicazioni

Commercialisti mobilitati contro le «finte semplificazioni»

Francesca Milano
MILANO

■ «Abbiamo ricevuto carezze con le semplificazioni, ma le modifiche sullo spesometro sono un pugno in faccia». Il **presidente del Consiglio nazionale dottori commercialisti e degli esperti contabili**, Gerardo Longobardi, usa metafore pesanti per raccontare lo stato d'animo della categoria. «Non siamo stati ascoltati - aggiunge - e non abbiamo potuto contribuire all'elaborazione delle nuove misure sullo spesometro, che sono complicazioni, non semplificazioni».

I commercialisti protestano contro il numero sempre crescente di adempimenti che sono - si legge in una lettera in cui annunciano una manifestazione per il 14 dicembre pubblicata oggi su tre giornali, a partire dal Sole 24 Ore (si veda pagina 22) - sempre più complessi, costosi e del tutto sproporzionati rispetto all'utilità che dagli stessi legislatori pensa di ottenere. «Il problema - spiega Longobardi - non è solo dei professionisti ma anche delle imprese: non è l'Europa che ci chiede questo».

L'oggetto della protesta è lo spesometro trimestrale, «un adempimento del tutto inedito nei Paesi a economia avanzata e, per giunta, contrario alle raccomandazioni del Fondo mo-

netario internazionale e dell'Ocse».

I commercialisti hanno preso parte ai tavoli sulle semplificazioni in arrivo, che sono quindi il frutto di un lavoro condiviso con il ministero dell'Economia e con le Entrate. Proprio nell'ottica di questa collaborazione, «ci aspettavamo - spiega Longobardi - di poter dire la nostra anche sullo spesometro: nessuno meglio di noi può valutare l'efficacia o l'inefficacia di un

LA STRATEGIA

Dall'acquisto di pagine sui quotidiani alla manifestazione in programma a Roma il 14 dicembre

provvedimento come questo».

Alla voce delusi di Longobardi di aggiunge anche quella di Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti: «La manifestazione di Roma del prossimo 14 dicembre - spiega - sarà il momento per far vedere che i commercialisti sono stanchi di essere i destinatari di continui nuovi adempimenti telematici che con la lotta all'evasione hanno davvero poco a che fare». Le **società sindacali** avevano

portato al tavolo di concertazione con il ministero dell'Economia oltre 60 proposte di semplificazione e di razionalizzazione delle scadenze, ma secondo l'Associazione commercialisti «nell'ultimo decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità invece di semplificazioni ci sono nuovi adempimenti telematici con scadenze del tutto inappropriate». Il 14 dicembre, sottolinea Cuchel, sarà proclamato il primo sciopero «storico della nostra categoria per evidenziare appieno il disagio che i colleghi stanno ormai patendo da anni».

E di semplificazioni fiscali ha parlato ieri anche Tommaso Nannicini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante il Forum lavoro promosso dai consulenti del lavoro: «È un cantiere sempre aperto, che talvolta ha subito stop and go. Sulle comunicazioni Iva sono state ridotte le sanzioni, durante il passaggio parlamentare. Alcune asimmetrie nel rapporto tra fisco e contribuente sono state eliminate, per esempio con l'integrativa a favore e la possibilità di far valere il credito in compensazione. Un'altra possibilità è la riduzione di due anni dei termini di accertamento per chi aderisce alla fatturazione elettronica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. Approvato il bilancio di previsione per il prossimo anno

Per la Cassa nel 2017 un avanzo di 465 milioni sui contributi

■ La **Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti** ha approvato ieri il **bilancio di previsione** per il 2017. Alla fine del prossimo anno l'ente stima di avere oltre 68 mila iscritti a fronte di circa 7.800 trattamenti pensionistici; la raccolta contributiva sarà di 735 milioni di euro e l'avanzo corrente di 465 milioni di euro. Il risparmio previdenziale gestito sarà di 7,9 miliardi.

Il budget 2017, spiega il presidente di Cnpad, Walter Anedda, tiene conto della decontribuzione per i neo-iscritti over 35enni e del riconoscimento del maggior tasso di capitalizzazione dei montanti che comporterà nel 2017 la destinazione di oltre 47 mi-

lioni di euro in più rispetto a quanto ordinariamente previsto sulle posizioni contributive degli iscritti. «Provvedimenti che si traducono in un incremento delle future pensioni - sottolinea Anedda - senza alterare l'equilibrio finanziario dell'ente».

Il bilancio consuntivo del 2016 di cui ieri è stato approvato il secondo assestamento - conferma un incremento dei redditi e del

volume d'affari e registra un tendenziale aumento della contribuzione media legato ai versamenti volontari. L'Assemblea ha anche approvato investimenti per 948 milioni di cui 218 milioni nell'area immobiliare e 100 milioni nell'economia reale, in particolare in fondi di private equity e private debt principalmente legati a Pmi e settore infrastrutturale.

L'assemblea dei delegati di Cnpad ha poi manifestato la sua forte preoccupazione rispetto al «cumulo gratuito» dei periodi previdenziali, previsto nel Ddl bilancio, che potrebbe avere effetti negativi sul equilibrio finanziario delle Casse.

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Zelig Event

21.10 | **CANALE 5**
Con Michelle Hunziker (nella foto)



DA NON PERDERE

20.55 | **NAT GEO Apocalypse**
Verdun: il racconto di una delle più grandi battaglie di tutti i tempi, che dal 21 febbraio al 19 dicembre 1916 provocò la perdita di quasi un milione di vite umane.

21.15 | **RAI 5 Miti inediti**
Riccardo Muti affronta «I Vespri Siciliani» di Giuseppe Verdi, alla guida dell'orchestra Cherubini.

21.15 | **SKY ARTE #LaSettimanaArte: Woody**
Ogni anno un film: la straordinaria produttività di Woody Allen, regista, attore e sceneggiatore (per non parlare della sua passione per la musica...).

ATTUALITÀ

13.15 | **RAITRE Il tempo e la storia**
Com'era Milano durante la Seconda guerra mondiale? Quali strategie di sopravvivenza adottarono i milanesi rimasti in città? In studio la storica Chiara Colombini.

18.55 | **RAI 5 I tesori perduti di Kabul**
Cosa resta del patrimonio afgano dopo decenni di guerra: tra enormi difficoltà, molti eroici volontari cercano di recuperare i tesori perduti salvaguardando la propria identità culturale.

21.10 | **RAI STORIA a.C.d.C.**
Qin Shi Huangdi, l'uomo che unificò la Cina, ed Elisabetta I, l'artefice, nella seconda metà del 500, della trasformazione dell'Inghilterra in una grande potenza politica e commerciale.

SPETTACOLO

21.15 | **PREMIUM CINEMA Beyond the lights Trova la tua voce**
di Gina Prince-Bythewood, con Gugu Mbatha-Raw, Usa 2014 (116). Giovanissima è già una star. Ma riuscirà a sostenere la pressione del successo?

21.15 | **TV8 Rescue dawn - L'alba della libertà**
di Werner Herzog, con Christian Bale, Usa 2006 (126'). Guerra del Vietnam, un pilota americano cade nelle mani dei nordvietnamiti. D'ora in avanti ha un solo pensiero: fuggire.

21.15 | **SKY CINEMA 1 Natale all'improvviso**
di Jessie Nelson, con Diane Keaton, Usa 2015 (107'). Tutti a cena da Charlotte e Sam, tutti con qualcosa che non si può dire...

23.20 | **RAIDUE Buoni a nulla**
di Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio, Anna Bonaiuto, Italia 2014 (87'). Povero, tenero Gianni, bistrattato da ex moglie e colleghi di lavoro. Forza, ribellati!

RADIO 24

Un passo avanti e uno indietro.

09.05 | **MIX 24**
Il contratto dei metalmeccanici e la Consulta sulla riforma della PA. Di G. Minoli (foto)



Frequenze: **800-080408**
Per intervenire alle trasmissioni: **800-240024 SMS 349-2386666**
I Gr possono essere ascoltati anche su: **www.radio24.it**

6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta
di Alessandro Milan
7.00 | Gr 24
7.20 | In primo piano

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due
con O. Giannino e A. Milan

9.05 | Mix 24
di G. Minoli, con P. Buttafuoco e M. Secchi
9.05 | Dentro la notizia
9.30 | Bolle e Salamini
10.05 | I gialli della Storia

10.30 | Cuore e denari
di N. Carbone e D. Rosciani

18.30 La zanzara

NESSUNA BANALITÀ, SOLO LE VOSTRE OPINIONI
Ogni giorno l'attualità è senza tabù e senza censure con Giuseppe Cruciani (foto) e David Parenzo. Alla fine della giornata, con i titoli dei telegiornali in diretta, inchieste, voci catturate dalle tv di tutto il mondo e ospiti che non avete mai sentito, "La zanzara" diventa la zona franca degli ascoltatori, uno spazio nemico della banalità, l'arena dove il primo comandamento è parlare chiaro.

12.05 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti
di Simone Spetia

13.45 | - America 24
di Mario Platero

14.05 | Tutti convocati
di C. Genta e P. Pardo

15.30 | Il falco e il gabbiano
di Enrico Ruggeri

16.30 | La versione di Oscar
di O. Giannino

17.05 | Focus economia
di Sebastiano Barisoni

18.30 | La zanzara
di Giuseppe Cruciani

20.55 | Smart city
di Maurizio Melis

21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti
di Roberta Giordano

22.05 | Focus economia R

22.25 | Mix 24 R

STRADE IN DIRETTA: ai 15° e ai 45°

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora



IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE

BENESSERE, FIDUCIA E INCLUSIONE FANNO BENE AL BUSINESS. LA SCIENZA OGGI LO DIMOSTRA

Con Il Sole 24 ORE a € 6,90 in più*

*Offerta valida dal 9 novembre al 7 dicembre

GRUPPO 24 ORE



L'AZIENDA CHE PIACE ALLA MENTE

La ultima scoperta della neuroscienze su apprendimento e produttività

IN EDICOLA DAL 9 NOVEMBRE

www.limpresonline.net



STUDY TOUR 24

The power of experience

Londra, 8-10 marzo 2017

Digital Transformation

5 giornate per capire come aziende leader hanno affrontato le sfide chiave della Digital Transformation

Un percorso esperienziale rivolto a manager e imprenditori per imparare dalle best practice internazionali

Per informazioni: www.studytour24.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE




GRUPPO 24 ORE

IL TEMPO www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi **BBmeteo.com**

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:43 ▼ 16:41 | Roma ▲ 07:19 ▼ 16:39




Nord: bel tempo prevalente eccezion fatta per addensamenti sul Levante ligure e locali velature sul Triveneto. Temperature in lieve ascesa, massime tra 7 e 12.

Centro e Sardegna: soleggiato o velato sulle regioni adriatiche, fino a nuvoloso sulla Toscana e sull'alto Lazio ma senza fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 13.

Sud e Sicilia: torna il bel tempo su buona parte delle regioni con ampi spazi soleggiati. Nubi in parziale aumento la notte sulle Tirreniche ma senza piogge. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15.

Domani

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:44 ▼ 16:41 | Roma ▲ 07:20 ▼ 16:39




Nord: bel tempo prevalente salvo nebbie e foschie nelle ore più fredde sulla Val Padana. Qualche nube in più la notte. Temperature in lieve rialzo, massime tra 8 e 13.

Centro e Sardegna: nuvoloso tra interne toscane e Umbria; più soleggiato altrove pur con nubi in parziale aumento a fine giornata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 10 e 15.

Sud e Sicilia: variabile sulle tirreniche con nubi e qualche isolato fenomeno in Calabria. Bel tempo sui restanti settori con cieli sereni. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	☀ 12	☀ 8 14	Atene	☀ 3 10	☀ 3 15	Stoccolma	☁ -2	☁ -1 6
Bari	☀ 9 14	☀ 8 16	Berlino	☁ 4 8	☁ 1 5	Tirana	☁ 6 13	☀ 9 14
Bologna	☀ 0 11	☀ 3 11	Bruxelles	☁ 0 6	☁ 5 8	Vienna	☁ 1 5	☁ 0 6
Cagliari	☀ 7 13	☀ 5 14	Bucarest	☁ -3 3	☁ -0 9	Zurigo	☁ -3 8	☁ -2 6
Firenze	☁ 0 13	☀ 7 14	Copenaghen	☁ 6 10	☁ 3 6	Mondo	OGGI	DOMANI
Genova	☁ 10 14	☀ 9 13	Dublinto	☁ -1 7	☁ -1 8	Hong Kong	☀ 14 23	☀ 14 23
Milano	☀ 2 12	☀ 5 13	Francoforte	☁ -3 6	☁ 9	Los Angeles	☁ 9 20	☀ 9 19
Napoli	☀ 6 13	☀ 9 15	Istanbul	☁ 0 7	☁ 1 10	New Delhi	☀ 14 26	☀ 14 26
Roma	☁ 11 15	☀ 12 16	Lisbona	☁ 11 18	☁ 11 17	New York	☁ 14	☁ 13 21
Palermo	☀ 11 12	☀ 8 14	Londra	☁ 2 6	☁ 1 6	Rio de Janeiro	☀ 19 25	☀ 19 27
Torino	☀ 1 11	☀ 3 12	Madrid	☀ 5 12	☁ 1 13	Singapore	☀ 26 27	☀ 26 27
Venezia	☁ 0 7	☁ 1 10	Mosca	☁ -8 -2	☁ -4 3	Tokyo	☁ 16	☁ 5 13



LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Ammortizzatori. Se l'attività è stata interrotta a causa del maltempo

Cassa integrazione con bollettino «meteo»

Nella domanda i documenti che provano le intemperie**Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone**

Le **correzioni** e integrazioni apportate dal **decreto legislativo 185/2016** all'impianto degli **ammortizzatori sociali** definito dal decreto legislativo 148/2015 soddisfano solo parzialmente le attese degli addetti ai lavori.

Se da un lato, infatti, imprese e intermediari registrano con positività la modifica della regolamentazione connessa alle richieste di **cassa per cause oggettivamente non evitabili**, le cui istanze potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (in precedenza i tempi erano più stringenti), dall'altro rilevano l'assenza di interventi finalizzati a semplificare l'iter delle richieste di cassa per situazioni meteorologiche avverse.

Va ricordato che il Dlgs 148/2015 ha anche modificato il procedimento amministrativo di autorizzazione della Cigo prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di criteri univoci per la valutazione delle domande che - da gennaio 2016 - sono decise dalle sedi dell'Inps. Il quadro complessivo è stato, quindi, completato dal Dm 15 aprile 2016, numero 95442, che ha individuato le regole da seguire per l'esame delle istanze di Cigo.

Per gli eventi meteorologici che impediscono l'attività dell'impresa l'articolo 6 del Dm stabilisce che l'istanza e la relazione tecnica devono essere corredata da documentazione che comprovii il maltempo e illustri l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che lo stesso ha determinato. Inoltre, il richiedente è tenuto ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Proprio questo ultimo aspetto ha generato molte perplessità. Va, infatti, osservato che il bollettino meteo deve essere prodotto dalle aziende che, a tal fine, si vedono spesso costrette a sostenere un

onere economico. Inoltre, non è sempre chiaro quali siano «gli organi accreditati». Sul punto va osservato che il sistema di raccolta dei dati meteo è assai variegato. Sino a circa una decina di anni fa, la rilevazione era gestita a livello centrale; successivamente, questo compito è stato integralmente trasferito alle Regioni che ne affidano la gestione a organismi diversi. In alcune regioni le stazioni di rilevamento meteo sono copiosamente distribuite sull'intero territorio e messe in rete. In altre il numero delle centraline è assai più limitato. Parallelamente esiste il sistema curato dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare che, tuttavia, perseguendo finalità differenti, si articola su una rete di rilevazione diversa. La situazione generale non è, quindi, omogenea sull'intero territorio.

Rispetto alla disposizione normativa, che prevede la produzione del bollettino meteo, va osservato che, a parere di chi scrive, la stessa dovrebbe trovare attuazione solamente in quei casi in cui l'Inps non sia nelle condizioni di conoscere il dato. Ciò in applicazione del principio (articolo 40

del Dpr 445/2000 così come modificato dall'articolo 15 della legge 183/2011) per cui la pubblica amministrazione (nel suo complesso) non può chiedere informazioni di cui è a conoscenza.

In attesa di auspicate novità sul punto, le aziende continuano a essere chiamate all'adempimento. Va, peraltro, osservato che per le domande di cassa per maltempo delle imprese agricole, i bollettini meteo non vengono richiesti.

Sul fronte della semplificazione va, infine, citato un chiarimento dell'Inps che, con il messaggio 4824/2016, ha fatto presente che, in questa prima fase, per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente a quello di presentazione della richiesta, le imprese possono produrre un'unica domanda laddove, in ciascuna settimana contenuta nell'istanza, sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame. Se, invece, nel periodo interessato incidono settimane prive di situazioni oggettivamente non evitabili, le aziende dovranno inviare distinte domande.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inail. Accessibilità per datori, intermediari e organi di vigilanza - Esclusi i rappresentanti per la sicurezza

Il «cruscotto» non è per tutti

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs) non sono ammessi alla consultazione diretta dell'applicativo informatico denominato **"Cruscotto infortunati"**, creato dall'**Inail** per finalità gestionali dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortunati da parte del datore di lavoro,

stabilito dal Dlgs 151/2015 con effetto dal 23 dicembre 2015.

A chiarirlo è la circolare 45/2016, pubblicata ieri sul sito internet dell'Inail, che con questo applicativo offre agli organi preposti all'attività di vigilanza, ai datori di lavoro e ai loro intermediari uno strumento di consultazione

per gli infortunati occorsi ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro dal 23 dicembre scorso, mentre per quelli precedenti resta consultabile l'abolito registro infortunati cartaceo, il cui obbligo di conservazione è a carico dei datori di lavoro per i successivi quattro anni.

Nel documento l'Inail precisa che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non possono consultare direttamente il cruscotto, ma hanno il diritto di ricevere le informazioni sui dati degli infortunati e delle malattie professionali tramite i datori di lavoro, sui quali grava l'obbligo di favorire la fruibilità di queste informazioni da parte degli RLs.






M. Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSSERVATORIO
GIOVANI-EDITORI**cittadinanza
inFormazione**FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DELLA SPEZIA

TEATRO CIVICO, LA SPEZIA 1 - 2 DICEMBRE 2016

RELATORI

**PAOLO BARBERIS**
Fondatore Dada e Nana Bianca. Consigliere per l'Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri**ANDREA CECCHERINI**
Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori**FERRUCCIO DE BORTOLI**
Giornalista, Presidente Longanesi, Presidente Vidas**ANDREA CANGINI**
Direttore Quotidiano Nazionale**NUNZIO GALANTINO**
Segretario Generale Conferenza Episcopale Italiana**GIUSEPPE GUZZETTI**
Presidente ACRI**KAREN ELLIOTT HOUSE**
Giornalista, Scrittrice, Premio Pulitzer**MATTEO MELLE**
Presidente Fondazione Carispezia**ROBERTO NAPOLETANO**
Direttore Il Sole 24 ORE**VIVIAN SCHILLER**
Consulente media, già Head of News Twitter e già Presidente National Public Radio**FABIO VACCARONE**
Managing Director Google Italia**WALTER VELTRONI**
Giornalista, Scrittore, già Parlamentare**MARIA LATELLA**
Giornalista Sky TG24

CONDUCE I LAVORI

La partecipazione al convegno è strettamente personale: l'ingresso sarà consentito solo ai possessori di un invito nominale. Per informazioni: tel. (+39) 055.290068 - presidenza@osservatorionline.it

Finanziamenti. A dicembre valore a quota 1,83 (+0,15%)

Credito agevolato, confermata la tendenza al rialzo dei tassi

Alessandro Spinelli

Nuovo incremento a **dicembre** nei valori del tasso di riferimento per il **credito agevolato** ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settor industriale), la cui misura in vigore dal primo del mese si porta sul **valore di 1,83** con un incremento complessivo di intensità media, lo 0,15% in più rispetto all'1,68% mantenuto a novembre.

Dopo l'inversione di marcia dello scorso mese si consolida pertanto la tendenza al rialzo nei valori del tasso di riferimento, che si allontanano gradualmente dal valore minimo assoluto raggiunto nell'ottobre 2016.

Analogo andamento presentano pertanto tutti i tassi agevolati delle leggi che dipendono dal tasso di riferimento nazionale, i

quali presentano incrementi di intensità comunque piuttosto contenuti.

Da segnalare, per contro, una stabilità del tasso di riferimento comunitario per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese, fatto che si verifica per la seconda volta nel corrente anno.

Il livello di questo indicatore resta pertanto fissato sul valore dello 0,95%, (-0,05 tasso base maggiorato di 100 punti) sempre con decorrenza dal 1° novembre 2016, con un decremento dello 0,01% rispetto al valore di 0,96% in vigore in precedenza.

Rimane invariato anche il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima modifica decisa dalla Bce, che ha azzerato il livello del tasso minimo di offerta sulle ope-

razioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 16 marzo 2016. La diminuzione del valore del parametro rispetto alla precedente misura dello 0,05% è stata pertanto dello 0,05 per cento.

Si rileva un andamento analogo a quello già riscontrato per il parametro di riferimento anche nell'evoluzione dei rendimenti effettivi di titoli pubblici, i quali presentano anch'essi un incremento di media intensità: il dato per ottobre 2016 del Rendistato si fissa infatti allo 0,855%, lo 0,130% in più rispetto allo 0,725% di settembre.

Rammentiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento, di cui rappresenta la componente variabile unitamente al valore della commissio-

ne onnicomprensiva a favore degli istituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.

Per quanto concerne gli indicatori finanziari nazionali, si segnala una nuova diminuzione (d'intensità davvero minima) anche a novembre nell'evoluzione dei valori medi mensili dell'Euribor; le misure medie mensili relative all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi, tasso di riferimento per il mercato interbancario, si portano infatti sul valore negativo di 0,313% per l'indicatore a base 360 e 0,317% per quello a base 365, con una analoga variazione dello 0,005% rispetto ai precedenti dati di settembre. Detta evoluzione risulta confermata anche facendo riferimento ai dati puntuali del 30 novembre 2016, i cui valori si collocano sempre sotto lo zero, allo 0,314% e 0,318% che si rilevano rispettivamente per i valori a base 360 e 365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Nella sezione norme del sito la tabella completa dei tassi

www.ilssole24ore.com/norme

L'osservatorio di dicembre

Tasso di riferimento per le operazioni oltre 18 mesi: 1,83% (0,15%)

Localizzazione	Tassi	Settori	Annotazioni	
Legge 133/2008 (articolo 6, lettera c) - Patrimonializzazione Pmi esportatrici				
	0,95	Tutti	•Tasso di riferimento Ue : 0,95% •fatturato estero nell'ultimo triennio pari al 20% del fatturato complessivo	
Legge 949/52 - Credito Artigiano				
Territorio nazionale	In base ai regolamenti regionali	Artigianato	• Tasso di riferimento per l'artigianato, applicabile alle operazioni aventi durata superiore a 18 mesi: 1,88%; •tasso di riferimento UE: 0,95%	
Legge 1329/65 - Acquisto macchinari				
Territorio nazionale	100 %	0,00	Agricoltura Artigianato Commercio Industria	• Tasso di riferimento Ue : 0,95%; •tassi nominali annui anticipati (sconto composto)
	80%	0,20		
	70%	0,30		
	60%	0,40		
	50%	0,50		
Legge 598/94 - Innovazione e ambiente Pmi				
Territorio nazionale	100 %	0,95	Industria	• Tasso di contribuzione; • tasso di riferimento Ue : 0,95%; •tassi di contribuzione nominali annui corrisposti in via semestrale posticipata
	80%	0,80		
	70%	0,70		
	60%	0,60		
	50%	0,50		
23%	0,25			
Legge 227/77 - Credito all'export				
Territorio nazionale	In base ai tassi dei singoli Paesi	Commercio Industria	• Tasso di riferimento per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili: 0,95%	
Legge 317/91 (articolo 24) - Consorzi				
Aree obiettivo 1, 2, 3	30%	0,55	Artigianato Commercio Industria	• Fondi provenienti dalla legge 240/81. • contributo: semestrale posticipato pari alla differenza tra le rate di ammortamento e tasso di riferimento e a tasso agevolato
Rimanenti zone	60%	1,10		
Legge 133/2008 (articolo 6, lettera a) - Inserimento sui mercati esteri				
Paesi extra Ue	0,50	Industria	•Tasso di riferimento Ue : 0,95%; •tasso agevolato pari al 15% del tasso Ue limite minimo 0,50%	
Legge 416/81 - Editoria				
Territorio nazionale	50%	0,95	Editoria	•Dpr 30/5/2002, n. 142; • legge 7/3/2001, n.62
Dlgs 123/88 - Incentivi diversi				
Territorio nazionale	0,95	Diversi	• Tasso da applicare per operazioni di attualizzazione e rivalutazione per la concessione di incentivi	
Legge 133/2008 (articolo 6, lettera b) - Studi di fattibilità e prefattibilità				
Paesi extra Ue	0,50	Tutti	• Tasso di riferimento Ue : 0,95%; •tasso agevolato pari al 15% del tasso Ue limite minimo 0,50%	
Legge 44/86 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno				
Aree obiettivo 1r, 2, 3b	100 %	In base alla destinazione e dell'esenzione concessa	Agricoltura Artigianato Industria Servizi	• Operazioni a favore di società e cooperative costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni il cui capitale spetti in maggioranza ai medesimi
Legge 100/90 - Joint ventures Paesi extra-Ue				
Territorio nazionale	50%	0,95	Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi	• Finanziamento agevolato della quota dei partner italiani nelle joint venture; • attuabile successivamente all'intervento Simest Spa o Finest Spa

Nota: Le modalità di calcolo dei tassi di riferimento per le operazioni di credito agevolato sono contenute nel decreto del ministero del Tesoro pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 304 del 30 dicembre 1994. I tassi di riferimento per le operazioni di durata superiore ai 18 mesi sono pari alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), riferita al secondo mese precedente la stipula del contratto, arrotondata ai cinque centesimi di punto superiori, maggiorati della commissione onnicomprensiva stabilita annualmente dal ministero dell'Economia; ● i capi V e VI della legge 949/52 sono stati abrogati dal decreto legislativo 385/93 (Testo unico in materia bancaria e creditizia); ● regolamento Ce 2052/88 (in «Gazzetta Ufficiale» Ue serie L. n. 185 del 15 luglio 1988; ● decisione della Commissione Ue del 21 marzo 1989, n. 89/288 (in «Gazzetta Ufficiale» Ue serie L. n. 112 del 25 aprile 1989); ● indicatore economico pubblicato sul Sole 24 Ore del 29 novembre 2016; ● per l'Euribor i dati riportati dal Sole 24 Ore riguardano operazioni a tre mesi (divisore 360). Il precedente osservatorio dei tassi è stato pubblicato sul Sole 24 Ore del 1° novembre 2016

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi	4	5	6	7
Annotazioni	Provvista	Commissione	Tasso	Var.
LEGGE 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazione di durata superiore a 12 mesi	0,90	0,93	1,83	0,15
LEGGE 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	0,90	1,18	2,08	0,15
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	0,90	1,18	2,08	0,15
LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO ALBERGHIERO				
Operazione di durata superiore a 18 mesi	0,90	0,98	1,88	0,15

Operazioni oltre 18 mesi	4	5	6	7
Annotazioni	Provvista	Commissione	Tasso	Var.
LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDIARIO-EDILIZIO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	0,90	0,88	1,78	0,15
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	0,90	0,88	1,78	0,15
LEGGE 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazione di durata superiore ai 18 mesi	0,90	0,98	1,88	0,15
LEGGE 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	0,95		1,88	-0,05

Nota: ● i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; ● i valori restano costanti tutto l'anno; ● i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; ● rispetto ai valori precedenti

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione/1. Liquidazione equitativa per l'impresa tagliata fuori dalle gare per colpa grave della Pa

La perdita di chance va provata

Non vale il criterio della durata dell'illecito e del tipo di azienda

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il giudice non può condannare la pubblica amministrazione a risarcire la perdita di chance all'impresa che perde l'occasione di partecipare alle gare, non avendo ottenuto il "bollino blu", basandosi sulla durata del comportamento illegittimo della Pa e sul tipo di azienda. Per quantificare il danno occorre valutare, in base agli elementi forniti dal danneggiato, le possibilità concrete che l'azienda avrebbe avuto di conseguire vantaggi economici senza il comportamento "illecito". La Corte di cassazione (sentenza 24295) accoglie il ricorso del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - la cui difesa aveva contestato la bocciatura dei gradimenti limitati - alla liquidazione del danno. I titolari dell'impresa avevano ci-

tato in giudizio il ministero che aveva negato l'iscrizione all'albo dei costruttori, all'epoca dei fatti non ancora sostituito dalle Soa. Un parere negativo che non era stato rimosso malgrado due sentenze del Tar, con le quali i giudici amministrativi avevano affermato la colpa grave della Pa per non aver eseguito il giudicato. Il tribunale aveva fissato il risarcimento in 10 miliardi di lire, mentre nella sentenza di appello, arrivata circa 10 anni dopo, il danno era stato quantificato in 750 mila euro. Se-

GLI ELEMENTI DI FATTO

Spetta al danneggiato indicare le possibilità concrete di vantaggi economici che c'erano prima del comportamento illegittimo

condo la Corte di territoriale era impossibile stabilire quali sarebbero stati gli effetti della partecipazione dell'impresa a gare alle quali non aveva potuto accedere, ma un danno c'era comunque stato. La mancata partecipazione aveva ridotto le occasioni per conseguire dei ricavi e quindi le perdite di chances, suscettibili di valutazione economica sia pure equitativa. Per la Corte d'Appello la cifra indicata dal tribunale era eccessiva in considerazione dell'incertezza e della mancanza di parametri di valutazione ben definiti, come inappropriato era il riferimento ai dati statistici forniti dal Ctu, utili per uno studio teorico ma non idonei a fornire elementi sicuri. La Corte d'Appello aveva ritenuto "prudente" stabilire un danno di 750 mila euro, compresa la rivalutazione degli interessi te-

nuto conto della durata temporale dell'inadempimento e del tipo di impresa. Il ministero fa un ricorso accolto sul punto dalla Cassazione. La Suprema corte conferma la colpa grave della Pa che aveva disatteso la sentenza del Tar, malgrado questo avesse spiegato con successivo verdetto che l'amministrazione non godeva di nessuna discrezionalità nel disattendere il giudicato. Affermata la responsabilità ai fini risarcitori la Cassazione boccia il criterio con il quale la Corte d'Appello aveva riconosciuto la perdita di chance per un danno non attuale.

Per il "pregiudizio" è necessario ricorrere al criterio prognostico, basato su concrete e ragionevoli, non ipotetiche, possibilità di risultati utili. Il danno patrimoniale per la mancata chance è un danno futuro, che non consiste

nella perdita di un vantaggio economico ma della sola possibilità di conseguirlo «secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. L'accertamento e la liquidazione, in via equitativa, spettano al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. In questo caso però la motivazione non indica il processo logico seguito. Il riferimento al tempo del comportamento illecito e al tipo di impresa è inadeguato. La valutazione deve basarsi su elementi di fatto forniti dall'impresa, chiarendo quali erano le probabilità concrete di vantaggi economici prima dell'illecito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Se il canone non genera un «profitto ingiusto» non scatta il reato di favoreggiamento

Clandestini, l'affitto equo «salva»

Paolo Accoti

Affittare a immigrati clandestini, il "favoreggiamento" scatta solo con il "profitto ingiusto". Lo afferma la Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza 50665, pubblicata il 29 novembre 2016.

Il Testo unico immigrazione (Dlgs 286/98), all'articolo 12, prevede come «(...) chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con multa fino a lire tren-

ta milioni. (...)». Tuttavia, ai fini del reato di favoreggiamento, occorre la presenza del «dolo specifico» costituito appunto dall'«ingiusto profitto» dalla locazione dell'immobile. Cioè che l'importo dei canoni risulti esorbitante rispetto ai prezzi medi del mercato degli affitti di analoghe tipologie di appartamenti.

Nel caso specifico, un proprietario che aveva affittato l'appartamento a dei clandestini era finito così alla sbarra e condannato in primo e secondo grado.

Ma la Suprema Corte ha dato ragione all'imputato e annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, perché «il fatto non costituisce reato». Infatti, perché sussista il dolo specifico

del reato in contestazione, occorre «dimostrare il carattere ingiusto del profitto ritratto nel caso di specie dall'imputato dalla locazione dell'immobile a cittadini extracomunitari. Obiettivo che la sentenza impugnata non ha raggiunto». Mentre «il margine di profitto della sublocazione non appariva così ampio da esimare i giudici del merito dall'ancorare la valutazione in questo senso operata ad un serio accertamento sul valore effettivamente attribuito dal mercato all'affitto dell'appartamento di cui si trattava».

Rileva, peraltro, la Cassazione come, il giudice di merito non abbia tenuto conto del fatto che l'imputato, in precedenza - in due diverse occasioni - aveva sublocato

il medesimo appartamento a cittadini extracomunitari regolari e che, solo successivamente, alla terza sublocazione, i locatari sono risultati extracomunitari "irregolari" mache, tuttavia, in tale ultimo caso, il canone di locazione è stato determinato addirittura in misura inferiore rispetto ai precedenti, venendo conseguentemente meno l'ipotesi dell'ingiusto profitto.

Tanto è vero, osserva la Suprema Corte, che la Corte territoriale ha «ingiustificatamente svalutato il fatto che i primi due contratti di sublocazione vennero stipulati dal (...) con cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio nazionale. Anche volendo ritenere effettivamente spropositato il margine di profit-

to della sublocazione (o anche solo il canone nel suo complesso), è infatti ovvio che nelle menzionate occasioni difettasse il presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarità del locatario. Presupposto che certamente ricorre, invece, nel terzo episodio, dove, però, il profitto mensile ricavato dall'imputato si è ridotto di due terzi rispetto alle operazioni precedenti (invece di aumentare come sarebbe stato logico aspettarsi), mettendo seriamente in dubbio la stessa astratta possibilità di prospettare il suo carattere ingiusto».

Pertanto, anche se si affitta a soggetti irregolarmente presenti sul territorio italiano, l'assenza di un canone sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato (e quindi di ingiusto profitto) fa venire meno il reato di favoreggiamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi d'impresa. Documento del Consiglio nazionale dei commercialisti

Debiti bancari ristrutturabili solo con accordi «globali»

Angelo Busani
Alberto Guioetto

La disciplina degli accordi di ristrutturazione e della convenzione di moratoria con gli istituti finanziari è stata trattata in un documento interpretativo elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Obiettivo di questi istituti, previsti dall'articolo 182-septies della Legge fallimentare, è accelerare la negoziazione per la ristrutturare i debiti e facilitare il raggiungimento di un accordo vincolante per l'intero ceto bancario. Numerosi sono i chiarimenti forniti dal Cndcec a tutti i professionisti della crisi d'impresa.

Sull'accordo di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari, si chiarisce che può essere raggiunto solo nell'ambito di un più esteso accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge fallimentare sulla generalità dei creditori aziendali e solo se l'indebitamento bancario dell'impresa prevale sul suo indebitamento complessivo. Ai fini della verifica della prevalenza si deve tener conto sia dei debiti già scaduti sia di quelli non ancora scaduti. Per i contratti di leasing pendenti si considera l'intero debito in linea capitale maggiorato degli interessi già maturati. I debiti contestati o in contenzioso tendenzialmente non si computano, salvo che la contestazione sia manifestamente infondata.

Perché gli effetti dell'accordo si estendano ai creditori non aderenti occorre che questi siano inseriti in categorie di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Il documento Cndcec riconosce che la formazione delle categorie è un momento di grande delicatezza, ma sottolinea come la valutazione dell'omogeneità della posizione giuridica e del-

l'interesse economico non possa prescindere dall'esito delle trattative nel frattempo condotte. Così, l'accettazione di un trattamento uniforme da parte di creditori apparentemente dissimili comporta che essi possano essere considerati tra loro omogenei ai fini della formazione delle categorie.

L'estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti richiede, inoltre, che i creditori appartenenti alla medesima categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede. In particolare, la comunicazione di avvio delle trattative deve essere tale da rendere consapevoli tutte le banche e gli intermediari finanziari dell'apertura del tavolo di negoziazione e della possibilità di parteciparvi. E, inoltre, onere del debitore assicurare alle banche interessate la completezza e l'aggiornamento delle informazioni necessarie allo svol-

gimento delle trattative, nonché la simmetria informativa.

Di grande rilievo sono le considerazioni in merito all'individuazione delle prestazioni coercibili anche in capo ai creditori non aderenti. In particolare, sebbene la norma escluda datale non vero sia la concessione di nuovi affidamenti, sia il mantenimento della possibilità di utilizzare finanziamenti esistenti, il documento Cndcec chiarisce come, con riferimento alle linee cosiddette autofinanziarie, sia possibile obbligare al mantenimento della linea di credito nei limiti di quantogiallizzato, consentendo così la richiesta di nuovi anticipi in sostituzione delle posizioni via via incassate.

Molto ampio è, invece, il ventaglio delle pautazioni coercibili dalla remissione del debito, alla dilazione del suo rimborso fino alle regole di waterfall e di cash sweep.

Fondamentale, infine, è la considerazione che gli accordi sono coercibili solo se convenienti rispetto alle alternative concretamente praticabili, queste ultime identificate con la situazione che si verrebbe a creare in assenza dell'accordo.

Per quanto riguarda la moratoria con gli istituti di credito, il documento Cndcec da un lato evidenzia come la sua sola finalità sia quella di stabilizzare i rapporti con i creditori finanziari per un limitato periodo di tempo, dall'altro lato segnala come questo istituto possa essere utilizzato anche come singolo e temporaneo strumento di risanamento. In alternativa, essa potrà essere funzionale e preparatoria agli istituti di soluzione della crisi previsti dalla legge fallimentare quali un piano attestato di risanamento, o un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo.

Il Sole

24 ORE.com

Quotidiano del Diritto

QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Corte Ue, non si può registrare il marchio del cubo di Rubik

Oggi **Pier Luigi Roncaglia** commenta la sentenza Ue sulla non registrabilità del cubo di Rubik come marchio tridimensionale.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Tribunale di Roma. Boccia il ricorso di una socia che chiedeva un risarcimento anche secondo equità

Responsabilità solo se c'è danno

Non basta che l'amministratore di Srl violi i doveri imposti dalla legge

Antonino Porracciolo

Non basta l'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo a far scattare la responsabilità degli amministratori della società. È necessario, piuttosto, che la condotta abbia causato un danno concreto al patrimonio sociale. Lo afferma il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa (presidente Mannino, relatore Romano), in una sentenza depositata lo scorso 17 ottobre.

Il giudizio è stato promosso dalla socia di una Srl nei confronti dell'ex amministratore unico, a cui l'attrice ha contestato diverse violazioni degli obblighi previsti dalla legge: dalla scorretta redazione del bilancio al conflitto di interessi per la partecipazione a una società concorrente; dall'omessa redazione del reso-

conto di gestione al mancato passaggio di consegne al liquidatore. La socia ha quindi chiesto la condanna dell'ex amministratore al risarcimento del danno provocato alla società, nella misura

LA CONDIZIONE

Va provato che c'è stato un depauperamento del patrimonio sociale che sia imputabile al convenuto Ammesse anche presunzioni

accertata «in corso di causa, anche in via equitativa». Dal canto suo, l'amministratore ha chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria.

Nel respingere la domanda, il Tribunale afferma, innanzitut-

to, che nei giudizi di responsabilità verso gli amministratori (articolo 2476 del Codice civile) l'attore non si può limitare a prospettare un inadempimento, ma deve «provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto» e cioè un «depauperamento del patrimonio sociale» dovuto all'azione dell'amministratore. In mancanza di questa prova, infatti, la pretesa risarcitoria sarebbe priva di oggetto.

Il giudice aggiunge quindi che la mancata (o non corretta) tenuta della contabilità «costituisce certamente un inadempimento dei doveri degli amministratori. Tuttavia, ciò non implica («di per sé e necessariamente») una responsabilità civile a carico degli stessi amministratori, dal momento che «tale inadempimen-

to non può dirsi, in assenza di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore, causa di un danno per la società». Piuttosto - prosegue la sentenza - l'irregolare tenuta della contabilità può essere «presupposto di altri e diversi inadempimenti direttamente produttivi di danno». Come, ad esempio, quando serve a occultare le perdite per evitare lo scioglimento della società.

Situazione, questa, non dimostrata nel caso in esame, giacché la socia «ha completamente omesso finanche di allegare l'esistenza di un danno da ricollegare, sotto il profilo del nesso eziologico, a quelle violazioni».

Neanche la titolarità delle quote di una società concorrente giustifica, secondo il Tribunale, il risarcimento. Innanzi-

tutto, perché la socia attrice si è limitata a una contestazione generica e senza l'indicazione di atti di concorrenza, come il passaggio di clienti da una società all'altra o la perdita di commesse. E poi perché non è stato chiarito quale danno la Srl avrebbe subito in conseguenza del comportamento del suo amministratore. Anzi, «le allegazioni dell'attrice sono addirittura ipotetiche», giacché nell'atto di citazione si afferma che il comportamento dello stesso amministratore era stato «molto probabilmente» causa del danno al patrimonio societario.

Così il Tribunale ha escluso i presupposti per la condanna a un risarcimento. A carico dell'attrice sono state poste le spese di lite, liquidate in 2.900 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

BUSTE PAGA «FALSE»

È estorsione fare firmare il lavoratore

Il datore di lavoro che costringe il dipendente, dietro la minaccia del licenziamento, ad accettare retribuzioni inferiori rispetto a quanto indicato in busta paga commette il reato di estorsione, in quanto ottiene un profitto ingiusto a danno del lavoratore. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato la condanna per il gestore di una sala ricevimenti che aveva per diversi mesi costretto alcuni dipendenti a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate. Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 16 agosto 2016 n. 143

GENITORI IN DIFFICOLTÀ

Il figlio che non aiuta commette reato

Il figlio che omette volontariamente di prestare cura ed assistenza al genitore in difficoltà pur sapendo che egli non può provvedere a se stesso commette il reato di abbandono di persone incapaci, rivestendo una posizione di garanzia nei confronti del genitore. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto volontario il totale disinteresse di un uomo nei confronti della madre affetta da psicosi cronica con deficit cognitivo che si trovava a vivere isolata ed in stato di degrado materiale e morale. Tribunale di Firenze - Sezione penale - Sentenza 27 agosto 2016 n. 3964

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Genova. Sfratto per morosità

Condanna doppia per chi agisce in una causa «persa»

Selene Pascasi

Promuovere una causa «persa», o difenderla, può costare al soccombente in mala fede, o che abbia agito con colpa grave, o che abbia agito con lite temeraria e per condotta processuale scorretta. Il rischio, oltre a dover sborsare le spese di giudizio, è di dover risarcire il danno e pagare per la slealtà. Lo precisa il Tribunale di Genova, con sentenza del 28 ottobre 2016.

Aprè il caso una controversia di sfratto per morosità inerente un contratto di locazione non abitativa, avente ad oggetto un immobile ad uso albergo. Domanda definita con ordinanza di rilascio. Il convenuto, però, già prima della fase di convalida, ceduti l'azienda e il contratto di locazione ad una Srl, aveva perso la legittimazione passiva alle richieste di controparte. Ma l'uomo - nonostante l'opponibilità al locatore di tali tipi di cessione sia subordinata alla comunicazione che il conduttore deve inviare al locatore - tenta comunque di dimostrare l'accettazione tacita della cessione.

Due, a suo dire, gli elementi da valutare: la presunzione di conoscibilità da parte del locatore dell'atto di cessione di azienda e di locazione, giacché iscritti nel Registro imprese, e il fatto che alcuni canoni sarebbero stati pagati direttamente dalla società. Rilevato difensivo, il primo, palesemente temerario - annota il Tribunale - poiché si ignora il principio generale di specialità, per cui una norma dettata in una materia particolare deroga al principio generale. Quanto, poi, al pagamento dei mensili da parte della Srl, non viene alcuna prova. Incontrovertibile, dunque, la legittimazione passiva del convenuto.

Certa, anche la sua morosità. Eccezioni e domande - connota-

te da dolo o colpa grave - che hanno retto la decisione del giudice - di condannare l'uomo al risarcimento dei danni procurati a parte avversa, ai sensi del comma dell'articolo 96 del Codice di procedura civile. Danno per lite temeraria, quindi, da liquidarsi, secondo l'insegnamento della Cassazione cui si conforma la pronuncia, secondo i parametri della Legge Pinto.

Il Tribunale, però, va oltre e, sulla scorta della sua precedente ordinanza del 15 gennaio 2016, applica, congiuntamente, primo etero comma della norma, pretesa autonoma rispetto all'altro. Condanna rafforzata, allora, e sostanzialmente motivata dalla diversità dei comportamenti rilevanti tenuti dal soccombente, chiamato, così, a pagare - non solo per aver «resistito alla pretesa di controparte con dolo o colpa grave» - ma altresì per avere, nel merito «tenuto una condotta scorretta all'interno del processo». Il comma e), del resto, recita che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Un «in ogni caso» che, conclude il Tribunale, riguarda «condotte più ampie del mero agire o resistere in giudizio con dolo o colpa grave, comprendendo solo quei comportamenti endoprocedurali posti in essere in violazione dell'articolo 88 del Codice di procedura civile».

Disposto che consente al giudice di condannare la parte, seppure vincitrice nel merito, anche al pagamento di spese processuali, in caso di trasgressione al dovere di lealtà e probità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guglielmo Saporito

L'uso dei pali di pubblica illuminazione non è soggetto ai principi della direttiva Bolkestein sulla libera attività di impresa. Lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 17 novembre 2016, n. 4794, relativa a impianti pubblicitari.

Oggetto del contendere erano più di mille metri quadrati di superfici che sarebbero stati disponibili lungo le strade di Firenze per collocarvi gonfaloni pubblicitari ancorati ai pali dell'illuminazione. Alcune imprese del settore della pubblicità avevano infatti chiesto al Comune di autorizzare tali sistemi, sfruttando i supporti già esistenti; il Comune

aveva tuttavia risposto negativamente, eliminando dal regolamento della pubblicità l'utilizzo di standard e gonfaloni.

La controversia è stata decisa su due livelli: da un lato si è escluso che la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) ampliasse i diritti dei cittadini comunitari ad esercitare prestazioni imprenditoriali o professionali; dall'altra, si

DIRITTI VINCOLATI

La direttiva Bolkestein sulla libertà d'impresa lascia che l'amministrazione imponga limiti anche per motivi di sicurezza

è ritenuto sufficiente un generico riferimento ad esigenze di stabilità statica per escludere in assoluto la possibilità di collocare i gonfaloni.

Il primo dei due argomenti è applicabile a tutte le attività imprenditoriali e libero professionali, poiché modera il primato assoluto dell'attività di impresa, secondo il quale l'iniziativa economica privata va preferita ed anteposta ad altri interessi. Per impedire un'attività, in altri termini, occorre che la pubblica amministrazione motivi adeguatamente su temi di sicurezza, libertà e dignità umana, rispettando comunque principi di proporzionalità e non discriminazione.

Applicando questa logica agli impianti pubblicitari, è sorto un contrasto tra la libertà di iniziativa (collocare i gonfaloni) e gestione dei beni pubblici (i pali che sarebbero supporto): per negare l'uso dei pali, il Comune avrebbe dovuto motivare in modo specifico, zona per zona e tipologia per tipologia.

Il Consiglio di Stato ha deciso la controversia limitando l'applicazione della direttiva Bolkestein, perché la pubblica amministrazione ha una posizione di autorità rispetto al privato tutte le volte che visiano specifici motivi di interesse generale. Questi motivi possono anche essere generici se riguardano la pubblica



L'EUROPA X TE

lazioeuropa.it

I FONDI EUROPEI DELLA REGIONE LAZIO CHIARI, SEMPLICI E TRASPARENTI

FONDO FUTURO 35 MILIONI DI EURO

COS'È Piccoli finanziamenti a tasso agevolato per sostenere imprese esistenti, nuovi progetti e nuove esperienze imprenditoriali

A CHI È RIVOLTO Il bando è per tutti. I giovani, gli over 50, chi è economicamente più debole, i lavoratori svantaggiati e tanti altri

QUANDO Scadenza presentazione domande **16 gennaio 2017** o fino ad esaurimento delle risorse disponibili

BONUS IMPRESE 4 MILIONI DI EURO

COS'È 500 "Bonus occupazionali" per assumere a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle province di Frosinone o Rieti

A CHI È RIVOLTO Datori di lavoro che stipuleranno contratti lavorativi a tempo indeterminato con disoccupati del territorio delle Province di Frosinone o Rieti

QUANDO Scadenza presentazione domande **15 giugno 2017** e fino ad esaurimento risorse disponibili

OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI 24 MILIONI DI EURO

COS'È Interventi finalizzati alla crescita delle opportunità e all'inserimento in impresa di lavoratori disoccupati

A CHI È RIVOLTO Soggetti inoccupati o disoccupati anche in condizione di fragilità (immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili e persone in condizione di povertà)

QUANDO Durata del bando dal 31 gennaio al **14 febbraio 2017**

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2016 10 MILIONI DI EURO

COS'È Un bando per sostenere la partecipazione delle imprese del Lazio alle grandi coproduzioni internazionali del cinema e dell'audiovisivo, valorizzando il territorio e promuovendo la crescita del settore

A CHI È RIVOLTO Imprese del settore cinematografico e dell'audiovisivo

QUANDO Scadenza presentazione domande **24 ottobre 2017**

SMART ENERGY FUND 21,6 MILIONI DI EURO

COS'È Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese nell'efficienza energetica e nella produzione di energia rinnovabile

A CHI È RIVOLTO Piccole e medie imprese

QUANDO La presentazione delle domande è aperta dal 10 dicembre 2015 al **31 dicembre 2016** e fino a esaurimento fondi

MOBILITA' SOSTENIBILE E INTELLIGENTE 16,5 MILIONI DI EURO

COS'È Incentivi alle imprese per lo sviluppo di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per una mobilità sostenibile e intelligente

A CHI È RIVOLTO PMI e liberi professionisti - Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza

QUANDO Scadenza presentazione domande per i progetti semplici **27 dicembre 2016**

AIUTI AI GIOVANI AGRICOLTORI 45,01 MILIONI DI EURO

COS'È Per favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole, i giovani agricoltori possono accedere, con più facilità, al capitale fondiario

A CHI È RIVOLTO Giovani agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni

QUANDO Scadenza presentazione domande **15 gennaio 2017**

AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE 48,5 MILIONI DI EURO

COS'È Investimenti per le aziende agricole che vogliono introdurre tecnologie innovative per migliorare le prestazioni produttive

A CHI È RIVOLTO Agricoltori attivi singoli o associati

QUANDO Scadenza presentazione domande **15 gennaio 2017**

AIUTI ALLE IMPRESE AGROALIMENTARI 32,5 MILIONI DI EURO

COS'È Un bando che aiuta a realizzare investimenti materiali per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli

A CHI È RIVOLTO Imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative

QUANDO Scadenza presentazione domande **15 gennaio 2017**

BONUS OCCUPAZIONALE 1,5 MILIONI DI EURO

COS'È Bonus per le imprese che assumono i disoccupati che hanno sottoscritto il Contratto di ricollocazione

A CHI È RIVOLTO Disoccupati che hanno sottoscritto il Contratto di ricollocazione tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e imprese che stipuleranno i contratti di lavoro all'interno del Contratto di ricollocazione

QUANDO Scadenza presentazione domande **31 dicembre 2016**

INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA 3 MILIONI DI EURO

COS'È Tirocini per persone con disabilità grave. Ad ogni tirocinante la Regione finanzia un'indennità mensile di € 500 per un anno. Il tirocinante sarà affiancato da un tutor specialistico

A CHI È RIVOLTO PMI e persone con disabilità grave

QUANDO Riapertura delle graduatorie entro il **30 novembre 2016**, fino a esaurimento fondi

GENERIAMO PARITA' 600 MILA EURO

COS'È Interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere anche rivolti a uomini responsabili di violenza o con problemi nelle relazioni affettive

A CHI È RIVOLTO Scuole di ogni ordine e grado, associazioni e organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito del contrasto alla violenza di genere

QUANDO Scadenza presentazione domande **3 gennaio 2017**

RESTA INFORMATO SU TUTTE LE OPPORTUNITA' PER TE O LA TUA IMPRESA
VAI SU: **lazioeuropa.it** O ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU: **lazioeuropa.it/newsletter**



regione.lazio.it